*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144º — Numero 210**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 10 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 147

MINISTERO DELL'INTERNO

**Aggiornamenti al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nonché dell'attribuzione della verifica di conformità per le armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacità offensiva.**

**03A09377**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2003, n. **252.**

**Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;

Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 maggio 2002 con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2002-2005, per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti giuridici ed economici;

Visti i decreti del Ministro dell'interno, rispettivamente, in data 17 marzo 2001, 18 novembre 2002 e 14 maggio 2003, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al quadriennio 2002-2005, per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 30 luglio 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SINPREF (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) e CISL-FPS (CISL - Prefettizi);

Visto l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 luglio 2003, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 29, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art. 2.

*Decorrenza e durata*

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per gli aspetti giuridici ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per gli aspetti economici.

2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

Art. 3.

*Vacanza contrattuale*

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale della carriera prefettizia è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 14, comma 2. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura è avviata dal Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Art. 4.

*Tempo di lavoro*

1. Nel rispetto delle pecularità funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

2. In considerazione della pecularità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio.

Art. 5.

*Aspettativa per motivi personali e di famiglia*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. È fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».

Art. 6.

*Congedi parentali*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.».

Art. 7.

*Permessi per esigenze personali*

1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, è sostituito dal seguente:

«5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresì diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.».

Art. 8.

*Misure a favore della mobilità*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede.

2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 è cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 9.

*Reperibilità*

1. In relazione alla necessità di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilità durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo.

2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilità sono individuati come segue:

Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - per le esigenze di cui al comma 1;

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:

Ufficio di Gabinetto;

Segreteria Speciale;

Ufficio-Stampa e Comunicazione;

Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per le esigenze di:

Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne;

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di:

Segreteria del Dipartimento - Ufficio Affari generali;

Segreteria del Dipartimento - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione;

Direzione Centrale della Polizia Criminale - Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso;

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera;

Direzione centrale per la Polizia stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;

Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, per le esigenze di:

Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne;

Direzione Centrale per i Servizi Civili, per l'Immigrazione e Asilo;

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze di:

Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne.

3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilità è assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2.

I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato.

4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilità in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 15.

6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalità applicative della reperibilità.

Art. 10.

*Permessi sindacali*

1. Dal 1º gennaio 2004 il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».

Art. 11.

*Tutela del dirigente sindacale*

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».

Art. 12.

*Accordi decentrati*

1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.

2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:

*a)* individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno;

*b)* attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 9, comma 5, in materia di reperibilità;

*c)* criteri generali per l' utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonché criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso;

*d)* individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;

*e)* definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 16, comma 3,

e all'articolo 17, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia;

*f)* definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 16, comma 6.

3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:

*a)* verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

*b)* attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 9, comma 6, in materia di reperibilità.

4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica è effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 13.

*Struttura del trattamento economico*

1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, a decorrere dal 1º gennaio 2002, è articolata nelle seguenti componenti:

*a)* stipendio tabellare;

*b)* retribuzione individuale di anzianità come risultante dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonché quella già in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

*c)* retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;

*d)* retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.

2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, è riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.

Art. 14.

*Stipendio tabellare*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 74.100,00;

viceprefetto: € 47.770,00;

viceprefetto aggiunto: € 35.344,00.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 79.260,00;

viceprefetto: € 51.150,00;

viceprefetto aggiunto: € 37.140,00.

3. Lo stipendio tabellare di cui ai commi 1 e 2 contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

Art. 15.

*Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato*

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

*a)* € 139,63 *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2002;

*b)* € 249,70 *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2003.

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento».

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 16.

*Retribuzione di posizione*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 la retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

*a)* posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 20.660,00;

*b)* posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 11.370,00;

*c)* posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 5.940,00;

2. Per l'anno 2002 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2001, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

*a)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*: € 29.460,00;

*b)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*: € 25.440,00;

*c)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*: € 20.660,00;

*d)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*: € 19.090,00;

*e)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*: € 15.230,00;

*f)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*: € 11.770,00;

*g)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*: € 8.980,00.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2003 la retribuzione di posizione correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

*a)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): € 31.890,00;

*b)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): € 27.550,00;

*c)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): € 22.150,00;

*d)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): € 20.670,00;

*e)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): € 16.553,00;

*f)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): € 13.430,00;

*g)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): € 9.690,00.

4. Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.

5. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione è rideterminata, a decorrere dal 1º gennaio 2003, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale A): € 35.079,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale B): € 29.754,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale D): € 22.324,00.

6. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

Art. 17.

*Retribuzione di risultato*

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003:

anno 2002:

*a)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*: 100;

*b)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*: 86,11;

*c)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*: 69,85;

*d)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*: 69,04;

*e)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*: 59,76;

*f)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*: 41,11;

*g)* posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*: 30,65;

anno 2003:

*a)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): 100;

*b)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): 86,10;

*c)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): 69,20;

*d)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): 68,68;

*e)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): 59,28;

*f)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): 44,34;

*g)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): 30,52.

Art. 18.

*Trattamento economico dei consiglieri*

1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto è determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilità.

Art. 19.

*Effetti del nuovo trattamento economico*

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14 e 16 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 14 e 16 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 20.

*Disposizioni finali*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

Art. 21.

*Copertura finanziaria*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 12.540.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 21.760.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede: quanto a 3.240.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002 e 6.010.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 9.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 6.450.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2003*
*Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 111*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; se ne riportano gli articoli 26, 27 e 29 del capo II relativi al procedimento negoziale:

«Art. 26 *(Ambito di applicazione).* — 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.

3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti

economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

«Art. 27 *(Delegazioni negoziali)*. — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego».

«Art. 29 *(Procedura di negoziazione)*. — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione».

— Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 maggio 2002 reca l'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, reca il «recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi».

— I decreti del Ministro dell'interno del 17 marzo 2001, del 18 novembre 2002 e del 14 maggio 2003, riguardano rispettivamente l'individuazione dei posti di funzione dei viceprefetti e viceprefetti aggiunti, l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali riservati ai funzionari prefettizi e la graduazione delle posizioni funzionali del personale della carriera prefettizia.

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»:

«Art. 16 *(Rinnovi contrattuali)*. — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa

per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali».

— Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»:

«Art. 33 *(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)*. — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".

2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-*ter* dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca".

6. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse».

*Nota all'art. 1:*

— L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 3:*

— Gli articoli 26 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono riportati nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Aspettativa per motivi personali e di famiglia).* — 1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.

4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'art. 5 del presente decreto.

5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.

6. *È fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».*

*Note all'art. 6:*

— Si riporta testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Congedi parentali).* — 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternità e paternità. *Il termine di preavviso di cui all'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.*

2. Ai funzionari della carriera prefettizia in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge 8 marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.

3. Nell'àmbito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al precedente comma.

4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7, comma 4, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.

5. Alle madri in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.

6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.

7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2000, n. 151:

«Art. 32 *(Congedo parentale).* — 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

*a)* alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

*b)* al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

*c)* qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto».

*Nota all'art. 7:*

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Permessi per esigenze personali).* — 1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

*a)* partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;

*b)* decesso o documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla lettera *b)* del presente articolo il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento della attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;

*c)* in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi;

*d)* documentati motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Le assenze sopraindicate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'art. 4 del presente decreto.

3. Durante i predetti periodi di assenza al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione comprensiva della componente stipendiale di base e di quella correlata alla posizione funzionale.

4. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

5. *Il funzionario della carriera prefettizia ha altresì diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati».*

*Nota all'art. 8:*

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266».

*Nota all'art. 9:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, contiene il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

*Nota all'art. 10:*

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nella versione originaria e come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal decreto qui pubblicato:

Art. 10 *(Permessi sindacali).* — 1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate annualmente ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo.

3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali, conferite dal personale al Ministero dell'interno, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, comma 3, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Il permesso si intende concesso qualora l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente (ossia prima della fruizione), che alla concessione dello stesso vi ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 24 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

8. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'Amministrazione può autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 7, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.

9. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

10. I permessi sindacali di cui al presente articolo, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 10 *(Permessi sindacali).* — 1. *Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo.

3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali, conferite dal personale al Ministero dell'interno, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, comma 3, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Il permesso si intende concesso qualora l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente (ossia prima della fruizione), che alla concessione dello stesso vi ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 24 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

8. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'Amministrazione può autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 7, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.

9. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

10. I permessi sindacali di cui al presente articolo, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

*Nota all'art. 11:*

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 *(Tutela del dirigente sindacale)*. — 1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianità maturata. In ragione della peculiarità delle funzioni svolte e della particolarità dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario è conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attività sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato è conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'àmbito della stessa sede di servizio.

3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'art. 10, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

5. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'art. 9 è effettuata direttamente dal consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

*6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.*

7. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti».

*Note all'art. 12:*

— L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:

«Art. 20 (*Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato*). — 1. A decorrere dall'anno 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

*a)* risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi;

*b)* risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

*c)* somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

*d)* somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'indennità di cui all'art. 43, comma 20, della stessa legge;

*e)* a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno;

*f)* a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovrà essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorità;

*g)* retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalità indicate nell'art. 19;

*h)* i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*i)* un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse di cui alla lettera *i)* del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.

3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere *e)* ed *f)* che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo».

— La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, reca: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge».

— Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

*Note all'art. 13:*

— Si trascrive il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:

«Art. 19 *(Retribuzione individuale di anzianità)*. — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 20, secondo le modalità indicate dal comma 4.

4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno».

— Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 34 *(Inquadramenti nelle qualifiche)*. — 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato come segue:

*a)* i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto;

*b)* i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto;

*c)* i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonché i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera *c)*, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permane in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

5. La rideterminazione del trattamento economico corrisposto al personale della carriera prefettizia alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle qualifiche di provenienza, è rimessa alla prima applicazione del procedimento negoziale ai sensi dell'art. 39».

*Note all'art. 14:*

— Si trascrive il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:

«Art. 18 *(Indennità integrativa speciale)*. — 1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennità integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

prefetto: L. 17.498.000;

viceprefetto: L. 16.006.000;

viceprefetto aggiunto: L. 12.860.000».

— Si trascrive il testo del comma 10 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1990, n. 335, recante la «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»:

«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».

*Nota all'art. 15:*

— Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:

«Art. 20 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. A decorrere dall'anno 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziane:

*a)* risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi;

*b)* risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

*c)* somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

*d)* somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'indennità di cui all'art. 43, comma 20, della stessa legge;

*e)* a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno;

*f)* a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovrà essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorità;

*g)* retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalità indicate nell'art. 19;

*h)* i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*i)* un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse di cui alla lettera *i)* del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.

3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro

straordinario di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere *e)* ed *f)* che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo».

*Note all'art. 16:*

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 7 *(Progressione in carriera)*. — 1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del Governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.

2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*. Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario è attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto.

3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attività di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17».

— Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, è riportato nelle note all'art. 15.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 10 *(Individuazione dei posti di funzione)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno».

*Nota all'art. 17:*

— Si trascrive il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001 n. 316, come sostituito dal presente decreto:

«Art. 22 *(Retribuzione di risultato)*. — 1. *Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003:*

*anno 2002:*

*a) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a): 100;*

*b) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b): 86,11;*

*c) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c): 69,85;*

*d) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera d): 69,04;*

*e) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera e): 59, 76;*

*f) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera f): 41,11;*

*g) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera g): 30,65;*

*anno 2003:*

*a) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera A): 100;*

*b) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera B): 86,10;*

*c) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera C): 69,20;*

*d) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera D): 68,68;*

*e) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera E): 59,28;*

*f) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera F): 44,34;*

*g) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera G): 30,52.*

2. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di ciò sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1 possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.

3. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 21, comma 1, i parametri per l'attribuzione della retribuzione di risultato saranno determinati in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera *f)*, del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 1, tra un massimo di 100 ed un minimo di 31».

*Nota all'art. 18:*

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 4 *(Accesso alla carriera)*. — 1. Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto.

2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue

disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Nel concorso il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.

5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 5».

*Nota all'art. 20:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, reca il «recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi».

*Nota all'art. 21:*

— Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riportati nelle note alle premesse.

**03G0281**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2003.

**Riparto dello stanziamento 2003 del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, istituito ai sensi dell'art. 54 della legge n. 448/2001.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito, a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, e visto, in particolare, il comma 5, come modificato dall'art. 70, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che le disponibilità del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il cui schema è trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, con il quale, ai sensi del comma 4 del citato art. 54, è stato approvato il prospetto contenente le informazioni che le regioni e gli enti locali interessati devono fornire ai fini dell'ammissione al contributo e con il quale sono state altresì definite le modalità di trasmissione del predetto prospetto;

Considerato che nella seduta del 25 febbraio 2003 la V commissione della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione n. 7-00209 dell'on. Crosetto ed altri, che impegna il Governo ad emanare tempestivamente il decreto di ripartizione delle risorse di cui al citato art. 54 con riferimento all'esercizio 2003, anche tenendo conto delle indicazioni di priorità contenute nella medesima risoluzione;

Considerato che la fissazione del termine del 31 gennaio di ciascun anno, di cui al comma 5 del citato art. 54, impone un sollecito riparto delle risorse disponibili, esigenza che può essere soddisfatta per l'anno 2003 solo accogliendo le indicazioni di priorità contenute nella predetta risoluzione;

Ritenuto, quindi, di recepire le indicazioni di priorità di cui alla richiamata risoluzione e di procedere alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, anche in considerazione del rilievo che gli interventi ammessi al finanziamento in questione rivestono ai fini di un equilibrato sviluppo dell'economia del Paese;

Acquisito il parere favorevole espresso dalle competenti commissioni parlamentari il 16 aprile 2003 ai sensi dell'art. 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati e dell'art. 139-*bis* del regolamento Senato in ordine allo schema di riparto predisposto sulla base delle indicazioni sopra riportate;

Decreta:

Per l'anno 2003 le disponibilità del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, iscritte nel capitolo n. 7719 del Ministero dell'economia e delle finanze per un ammontare di 5 milioni di euro, sono ripartite tra le iniziative di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, per l'importo a fianco di ciascuna indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 287*

ALLEGATO

## Elenco interventi ammessi a finanziamento

| N | Intervento | Importo in migliaia di € | Localizzazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Progettazione viabilità | 900 | Provincia di Catania |
| 2 | Progetto parco suburbano del Mulinello | 250 | Comune di Augusta (Siracusa) |
| 3 | Progettazione rifacimento rete idrica | 250 | Comune di Carlentini (Siracusa) |
| 4 | Progetto realizzazione strada panoramica strada provinciale Mezzojuso-Campofelice di Fitalia e strada collegante Campofelice di Fitalia alla veloce Palermo Agrigento | 200 | Comune di Campofelice |
| 5 | Progetto di sistemazione e manutenzione del tratto di strada esterna di collegamento della strada provinciale 77 Misilmeri-Bolognetta con il depuratore AMAP in contrada Risalaiami | 200 | Comune di Misilmeri (Palermo) |
| 6 | Progettazione collegamento strada provinciale 38 con strada provinciale 126 | 100 | Comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) |
| 7 | Progetto esecutivo di rustici per piccole industrie, infrastrutture e servizi nell'agglomerato industriale di Carini | 400 | Area di sviluppo industriale di Palermo |
| 8 | Progettazione Campus biomedico | 350 | Comune di Marsala (Trapani) |
| 9 | Progetto ammodernamento svincolo autostradale di Milazzo (Consorzio autostrade siciliane) | 400 | Provincia di Messina |
| 10 | Progettazione viabilità afferente al porto turistico di Marina di Ragusa | 400 | Comune di Ragusa |
| 11 | Progettazione opere di urbanizzazione e opifici piano insediamenti produttivi | 500 | Comune di Lentini (Siracusa) |
| 12 | Progettazione riqualificazione ambientale quartiere Tamburi | 400 | Comune di Taranto |
| 13 | Studio progetto di massima riqualificazione viabilità SS 29, attuale SP 429 viariante Valle Uzzone | 650 | Comunità montana di Langa delle Valli Cortemiglia |
| | | **5.000** | |

**03A10140**

DECRETO 18 luglio 2003.

**Riparto dello stanziamento 2003 del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito, a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture, di interesse locale, e visto, in particolare, il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che le disponibilità del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il cui schema è trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni;

Considerato che nella seduta del 25 febbraio 2003 la V commissione della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione n. 7-00210 dell'on. Crosetto ed altri, che impegna il Governo ad emanare tempestivamente il decreto di ripartizione delle risorse di cui al citato art. 55 con riferimento all'esercizio 2003, anche tenendo conto delle indicazioni di priorità contenute nella medesima risoluzione;

Considerato che la fissazione del termine del 31 gennaio di ciascun anno, di cui al comma 3 del citato art. 55, impone un sollecito riparto delle risorse disponibili, esigenza che può essere soddisfatta per l'anno 2003 solo accogliendo le indicazioni di priorità contenute nella predetta risoluzione;

Considerato che la tabella D della citata legge n. 289/2002 individua, quali possibili beneficiari dei finanziamenti a carico del Fondo, province, comuni e comunità montane;

Ritenuto, quindi, di recepire le indicazioni di priorità di cui alla richiamata risoluzione e di procedere alla ripartizione della disponibilità del Fondo, anche in considerazione del rilievo che gli interventi ammessi al finanziamento in questione rivestono ai fini di un equilibrato sviluppo dell'economia del Paese;

Acquisito il parere favorevole espresso dalle competenti commissioni parlamentari il 16 aprile 2003, ai sensi dell'art. 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati e dell'art. 139-*bis* del regolamento Senato, in ordine allo schema di riparto predisposto sulla base delle indicazioni sopra richiamate;

Decreta:

Per l'anno 2003, le disponibilità del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, iscritte nel capitolo n. 7720 del Ministero dell'economia e delle finanze per un ammontare di 69 milioni di euro, sono ripartite tra le iniziative di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, per gli importi a fianco di ciascuna indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 289*

ALLEGATO

## Elenco interventi ammessi a finanziamento

| | Titolo dell'intervento | Importo (migliaia di euro) | Localizzazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Completamento opere di urbanizzazione contrada comuni camera | 340 | Comune di Licata (Agrigento) |
| 2 | Collegamento casello Lavagna Ponte fiume Entella SP 225 | 400 | Provincia di Genova |
| 3 | Ampliamento e manutenzione SS 158 Caiazzo-Capriate al Volturno | 1.450 | |
| 4 | Costruzione Scuola materna | 700 | Comune di Qualiano (Napoli) |
| 5 | Riqualificazione depuratore | 500 | Comune di S.Antioco (Cagliari) |
| 6 | Realizzazione centro polivalente Frigintini | 1.500 | Comune di Modica (Ragusa) |
| 7 | Tutela e recupero della rupe e della chiesa di S.Maria dell'Isola di Tropea | 950 | Comune di Tropea (Vibo Valentia) |
| 8 | Intervento di viabilità SS Valle Stura-Colle della Maddalena | 1.500 | Regione Piemonte |
| 9 | Realizzazione Palazzetto dello sport | 1.450 | Comune di Sora (Frosinone) |
| 10 | Interventi di messa in sicurezza e realizzazione di attraversamenti torrentizi nei villaggi della città di Messina | 700 | Messina |
| 11 | Completamento Museo Civico-Biblioteca | 250 | Comune di Salemi (Trapani) |
| 12 | Svincolo autostradale | 1.000 | Comune di Bagheria (Palermo) |
| 13 | Parcheggio interrato | 1.550 | Comune di Formia (Latina) |
| 14 | Regimentazione fiume Olona | 2.000 | Provincia di Varese |
| 15 | Interventi infrastrutturali opere sostitutive passaggio a livello sulla Cremona-Castelvetro al Km.0,895 in Cremona - Intersezione Via Milano e SS 234 | 730 | Comune di Cremona |
| 16 | Completamento opere di viabilità | 290 | Comune di S. Giorgio delle Pertiche (Padova) |
| 17 | Opere di viabilità per il collegamento al parcheggio scambiatore della SMFR | 390 | Comune di Vigodarzere (Padova) |
| 18 | Opere di viabilità - Sistemazioni e completamenti | 290 | Comune di Borboricco (Padova) |
| 19 | Allargamento Strada comunale Goglio-Devero | 370 | Comune di Baceno (Verbania) |
| 20 | Restauro e valorizzazione Santuario Madonna di Tirano (Patrona della Valtellina) | 340 | Comune di Tirano (Sondrio) |
| 21 | Opere per la ristrutturazione del castello di Urgnano | 390 | Comune di Urgnano (Bergamo) |
| 22 | Intervento per la realizzazione del nuovo polo edilizio scolastico | 490 | Comune di Giaveno (Torino) |
| 23 | Opere di sistemazione viaria | 190 | Comune di Fossò (Venezia) |
| 24 | Opere di sistemazione viaria | 190 | Comune di Spinea (Venezia) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | Opere di viabilità | 190 | Comune di Villanova (Padova) |
| 26 | Costruzione ponte sul torrente Cridola Lorenzago | 290 | Provincia di Belluno |
| 27 | Opere di viabilità | 340 | Comune di Albignasego (Padova) |
| 28 | Opere di viabilità e fognature bianche | 190 | Comune di Colognola ai Colli (Verona) |
| 29 | Opere di viabilità | 140 | Comune di Vestenanova (Verona) |
| 30 | Sistemazione Via padana-Via IV Novembre-Piazzetta Paiello | 290 | Comune di Thiene (Vicenza) |
| 31 | Opere di viabilità Comune Oderzo-Strada Colle Samento SP 49 e Via Altinate | 490 | Comune di Oderzo |
| 32 | Strada di collegamento superstrada-centro città | 390 | Comune di Civitanova Marche (Macerata) |
| 33 | Lavori di sistemazione stradale | 100 | Comune di Buttigliera d'Asti (Asti) |
| 34 | Ristrutturazione viabilità comunale | 100 | Comune di Portacomaro d'Asti (Asti) |
| 35 | Ristrutturazione viabilità interna del Comune | 100 | Comune di Maretto |
| 36 | Interventi di sistemazione della viabilità | 100 | Comune di Villafranca d'Asti |
| 37 | Opere di viabilità | 240 | Comune di Montagnana (Padova) |
| 38 | Opere di viabilità strade comunali esterne | 900 | Comune di Frugarolo (Alessandria) |
| 39 | Opere di viabilità finalizzate chiusura centro storico | 370 | Comune di Campi Bisenzio (Firenze) |
| 40 | Opere di viabilità e riqualificazione urbana su strade comunali | 190 | Comune di Marene (Cuneo) |
| 41 | Opere di viabilità stradale | 240 | Comunità Montana Alta Langa (Cuneo) |
| 42 | Opere di viabilità su strade comunali | 190 | Comune di Cherasco (Cuneo) |
| 43 | Opere di viabilità su strade comunali | 140 | Comune di Narzole (Cuneo) |
| 44 | Opere stradali varie | 140 | Comune di Cervere (Cuneo) |
| 45 | Opere stradali varie | 290 | Comunità collinare del Roero (Cuneo) |
| 46 | Infrastrutture al servizio della Fiera del Mediterraneo | 340 | Comune di Palermo |
| 47 | Intervento urgente di messa in sicurezza del teatro Politeama Garibaldi | 940 | Comune di Palermo |
| 48 | Completamento del parco archeologico del comune di Poggiardo (LE) | 370 | Provincia di Lecce |
| 49 | Riqualificazione del territorio costiero | 390 | Comune di Porto Cesareo (Lecce) |
| 50 | Opere di viabilità esterna | 190 | Comune di Lequile (Lecce) |
| 51 | Sicurezza stradale viabilità e traffico | 240 | Comune di S.Nicolò d'Arcidano (Oristano) |
| 52 | Sistemazione aree esterne e viabilità di accesso impianti sportivi | 190 | Comune di Gonnosnò (Oristano) |
| 53 | Sistemazione arredo urbano | 340 | Comune di Cabras (Oristano) |
| 54 | Intervento SS 131 - variante di Sanluri | 340 | Comune di Sanluri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 | Opere di viabilità interna | 340 | Comune di Francavilla Fontana (Brindisi) |
| 56 | Lavori di completamento Strada Cantone | 340 | Comune di San Lupo (Benevento) |
| 57 | Sistemazione Piazza Mario Pagano | 340 | Comune di Martinafranca (Taranto) |
| 58 | Opere di sistemazione viaria (parcheggio interrato) | 340 | Comune di Pagani (Salerno) |
| 59 | Sistemazione urbana | 140 | Comune di Villaurbana (Oristano) |
| 60 | Opere di viabilità e fognature bianche | 920 | Comune di S.Marzano di S.Giuseppe (Taranto) |
| 61 | Circonvallazione Nardò | 290 | Provincia di Lecce |
| 62 | Contributo interventi sicurezza stradale | 340 | Comune di Mussomeli (Caltanissetta) |
| 63 | Completamento opere complementari esterne Teatro Petruzzelli | 370 | Comune di Bari |
| 64 | Sistemazione strada Serrone e allargamento ponte Sottovia | 290 | Comune di Racalmuto (Agrigento) |
| 65 | Allargamento di Via S. Vincenzo e collegamento tra Pagano e Merate mediante sottopasso | 220 | Comune di Merate (Lecco) |
| 66 | SP 342 sottopassi in corrispondenza del Cimitero di Calco e Arlate; adeguamento intersezione Via Piano e Via Boffalora con SP 342 | 240 | Comune di Calco (Lecco) |
| 67 | Parco Nazionale del Cilento | 390 | Comune di Bellosguardo (Salerno) |
| 68 | SP 36 riqualificazione ponte Ferrovia dello Stato tra Comune di Biandronno -Travedona | 800 | Provincia di Varese |
| 69 | Lavori di collegamento zona fieristica SP di Ceresetto a est di Martignacco | 780 | Provincia di Udine |
| 70 | Lavori di costruzione variante ponte del torrente Cosizza località Crostu | 100 | Provincia di Udine |
| 71 | Illuminazione pubblica e opere di urbanizzazione nella strada statale n. 6 | 920 | Comune di Torrice (Frosinone) |
| 72 | SS 10 Padana Inferiore | 390 | Comune di Quattordio Alessandria |
| 73 | Sistemazione urbanistica centro Carnago | 440 | Comune di Faloppio (Como) |
| 74 | Circonvallazione di Villafranca "Grezzanella" | 500 | Provincia di Verona |
| 75 | Sistemazione incrocio ex strada statale 345 in località Sarezzo | 1.200 | Provincia di Brescia |
| 76 | Sottopassaggio Ferrovia Conegliano-Calalzo e SS 51 Alemagna Km 0,4, allargamento ponte sul Cervada, raccordo strada esistente | 600 | Comune di San Vendemiano (Treviso) |
| 77 | Messa in sicurezza ex SS 10 nel tratto di attraversamento nella città di Broni (Pavia) | 500 | Provincia di Pavia |
| 78 | Messa in sicurezza SP 73 Campesana-Valvecchia | 500 | Provincia di Vicenza |
| 79 | Realizzazione della Circonvallazione Gallarate, nel tratto Viadotto Mornera in Via Carlo Noè | 500 | Comune di Gallarate (Varese) |
| 80 | Riqualificazione del tratto Lodi-Crema ex SS 235 (Cremona), SS 9 variante denominata "Nuova Tangenziale di Casalpusterlengo" (Lodi) | 500 | Provincia di Cremona Provincia di Lodi |
| 81 | Costruzione del raccordo nei Comuni Albino, Nembro, Alzano Lombardo, con la SS 671 | 500 | Comuni Albino, Nembro, Alzano Lombardo (Bergamo) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 82 | Adeguamento SP 91, secondo lotto da Grumello a Capriolo | 500 | Provincia di Bergamo |
| 83 | Adeguamento strada urbana ex SS 11 (tra Km. 324 e 325) | 500 | Comune di S. Bonifacio (Verona) |
| 84 | Strada provinciale Val Nure, tratto svincolo Tangenziale Sud Piacenza-Podenzano | 500 | Provincia di Piacenza |
| 85 | Realizzazione elisuperficie per pronto soccorso-prima emergenza presso l'ospedale di montagna in località S. Giovanni Bianco (Bergamo) | 900 | Comunità montana Valle Brembana |
| 86 | Messa in sicurezza SP 247 "Riviera Berica" tratta Vicenza-Noventa Vicentina | 500 | Provincia di Vicenza |
| 87 | Sistema viabilità Lago | 500 | Provincia di Como |
| 88 | SP 422 Valle Maira e diramazioni | 500 | Provincia di Cuneo |
| 89 | Contributo interventi sicurezza stradale | 940 | Comune di Agrigento |
| 90 | Lavori di ammodernamento SP Menfi-Lido Fiori | 340 | Provincia di Agrigento |
| 91 | Adeguamento ed ampliamento della viabilità S. Antonio Abate per l'aggancio dell'autostrada Napoli-Salerno (A3) con la variante Vesuviana SS 268 | 240 | Unione dei comuni dei Monti Lattari aree montane e pedemontane |
| 92 | Lavori di costruzione della bretella di collegamento Castellammare-A3 | 420 | Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) |
| 93 | Realizzazione di infrastrutture per la eliminazione dei passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato | 240 | Comune di Pompei (Napoli) |
| 94 | Riqualificazione del centro storico e della pubblica illuminazione del comune di Anzi (PZ) | 190 | Comune di Anzi (Potenza) |
| 95 | Realizzazione della strada di collegamento SS 93 nella zone di Rionero in Vulture - Torre degli Emerici - Superstrada Potenza-Melfi | 290 | Comune di Rionero in Vulture (Potenza) |
| 96 | Opere di viabilità comunale | 190 | Comune di Tolve (Potenza) |
| 97 | Inizio lavori Parco fluviale Baragiano | 290 | Comune di Baragiano (Potenza) |
| 98 | Realizzazione della nuova piazza comunale e della nuova viabilità di accesso all'area artigianale | 350 | Comune di Borgiallo (Torino) |
| 99 | Rifacimento rete fognaria e nuovo manto stradale nella frazione Tuoro | 700 | Comune di Caserta |
| 100 | Rifacimento della Piazza Pilade Bronzetti | 150 | Comune di Castelmorrone (Caserta) |
| 101 | Riqualificazione area tra Via Enrico Fermi e il campo sportivo "Clemente" | 150 | Comune di S.Nicola La Strada (Caserta) |
| 102 | Realizzazione di una nuova rotatoria con sistemazione di incrocio sulla SP 53 | 300 | Comune Ozegna (Torino) |
| 103 | Adeguamento della segnaletica sulle strade provinciali | 300 | Provincia di Potenza |
| 104 | Adeguamento e sistemazione della SP 50 "del Carmine" | 400 | Comune di Avigliano (Potenza) |
| 105 | Realizzazione di una nuova rotatoria con sistemazione di incrocio sulla SP 78 | 200 | Comune di Vestignè (Torino) |
| 106 | Adeguamento segnaletica sulle strade provinciali | 200 | Provincia di Matera |
| 107 | Realizzazione di una nuova rotatoria con sistemazione di incrocio sulla SP 107 | 200 | Comune di Brusasco (Torino) |
| 108 | Lavori di ammodernamento della SP "S.Basilio-Mare" | 350 | Provincia di Matera |
| 109 | Realizzazione di una nuova rotatoria con sistemazione di incrocio sulla SP 1 | 200 | Comune di Cafasse (Torino) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 110 | Sistemazione della piazza in contrada "S. Giuliano" del Comune di Potenza lungo la SP 30 | 200 | Provincia di Potenza |
| 111 | Rifacimento manto stradale di Secondigliano | 2.000 | Comune di Napoli |
| 112 | Costruzione bretella collegamento zona ASI (Area sviluppo industriale) | 4.820 | Comune di Paternò (Catania) |
| 113 | Ampliamento sistemazione strada comunale interna al centro abitato denominata Via Rosario (I lotto) | 500 | Comune di Ragalna (Catania) |
| 114 | Messa in sicurezza SS 434 | 2.930 | Comune di Verona |
| 115 | Realizzazione di due cavalcavia Tangenziale Lodi | 1.550 | Comune di Lodi |
| 116 | Eliminazione "punti neri" SS 52 Carnica | 1.250 | Udine |
| 117 | Progetto di rifacimento rete idrica e fognaria e di ripristino della pavimentazione in Piazza S.Vitale e centro storico adiacente | 1.200 | Comune di S. Salvo (Chieti) |
| 118 | Viabilità | 1.200 | Comune di Piteglio (Pistoia) |
| 119 | Sistemazione della Piazza Lavatoio del monumento Lavatorio e delle aree urbane circostanti | 1.200 | Comune di Villacidro (Cagliari) |
| 120 | Demolizione e sistemazione Via A. Cappello | 200 | Comune di Torrazza Piemonte (Torino) |
| 121 | Sistemazione e ammodernamento del tratto montano SP 4 - collegamento con SP 324 | 500 | Provincia di Modena |
| 122 | Accordo di programma Comunità montane del Casentino e del Pratomagno | 500 | Comunità montana del Casentino-provincia di Arezzo |
| 123 | Secondo stralcio della variante | 700 | Comune di Zocca (Modena) |
| 124 | Recupero dell'immobile del teatro Besostri | 200 | Comune di Mede (Pavia) |
| | | **69.000** | |

**03A10142**

DECRETO 18 luglio 2003.

**Modifica del decreto ministeriale 10 aprile 2002, concernente il prospetto da allegare alla richiesta di ammissione al Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito, a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, e visto in particolare il comma 5, come modificato dall'art. 70, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che le disponibilità del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il cui schema è trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, con il quale, ai sensi del comma 4 del citato art. 54, è stato approvato il prospetto contenente le informazioni che le regioni e gli enti locali interessati devono fornire ai fini dell'ammissione al contributo e con il quale sono state altresì definite le modalità di trasmissione del predetto prospetto;

Visto il decreto ministeriale in data odierna con il quale le disponibilità del Fondo per il 2003 sono impartite tra le iniziative di cui all'elenco allegato al decreto stesso;

Ritenuto di modificare per il 2003 il termine per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo al fine di assicurare un tempestivo utilizzo delle suddette disponibilità, come auspicato anche dalla V commissione della Camera nella risoluzione n. 7-00209 adottata nella seduta del 25 febbraio 2003;

Decreta:

Le regioni e gli enti locali competenti a richiedere l'ammissione ai contributi del Fondo ex art. 54 della legge n. 448/2001 per le iniziative indicate nell'elenco allegato al decreto di riparto in data odierna presentano l'apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto informativo approvato con il decreto ministeriale 10 aprile 2002, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze - via XX settembre, 97 - Roma (c.a.p. 00187), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'amministrazione proponente riporterà anche gli estremi del proprio codice fiscale e della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale, nonché il CUP dell'iniziativa oggetto dell'istanza di finanziamento, da richiedere a cura di detta amministrazione, ai sensi dell'art. 11 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143.

Roma, 18 luglio 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 288*

**03A10141**

---

DECRETO 18 luglio 2003.

**Modalità di ammissione al Fondo ex art. 55 e disposizioni attuative per l'anno 2003.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, e visto in particolare il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che le dispobilità, del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economa e delle finanze, il cui schema è trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni;

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 dei 28 marzo 2003, con il quale sono state dettate le norme attuative della disposizione richiamata per l'anno 2002;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale le disponibilità del Fondo relative al 2003 sono ripartite tra le iniziative di cui all'elenco allegato al decreto stesso;

Ritenuto di dettare per il 2003 disposizioni attuative analoghe a quelle emanate per il 2002 con il decreto

sopra citato e di definire lo schema di prospetto informativo da allegare alla domanda di finanziamento, al fine di acquisire informazioni il più possibile uniformi;

Decreta:

Art. 1.

*Ammissione a finanziamento*

Le regioni e gli enti locali competenti a richiedere l'ammissione ai contributi del Fondo ex art. 55 della legge n. 448/2001 per le iniziative indicate nell'elenco allegato al decreto di riparto in data odierna presentano apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, via XX Settembre, 97 - (cap. 00187) Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La domanda deve essere corredata da copia — debitamente compilata in ogni sua parte — del prospetto informativo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di inosservanza del termine di cui sopra il finanziamento è da intendersi automaticamente revocato.

Art. 2.

*Erogazioni*

L'erogazione del contributo, compatibilmente con le disponibilità di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverrà in un'unica soluzione a favore dell'ente assegnatario e sarà effettuata previa comunicazione da parte dell'ente medesimo dell'avvenuto affidamento dei lavori.

Art. 3.

*Responsabilità dell'ente assegnatario*

L'ente assegnatario è esclusivo responsabile della corretta attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento, anche sotto il profilo del pieno rispetto della normativa comunitaria oltre che della normativa nazionale.

Art. 4.

*Utilizzo economie*

Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite all'ente assegnatario, che le utilizzerà, ricorrendone le condizioni, secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 5.

*Realizzazione*

Gli interventi finanziati con il decreto di riparto citato in premessa dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre dell'anno indicato, al rigo B9 della scheda analitica del prospetto informativo, quale «previsione ingresso in esercizio».

Nei novanta giorni successivi all'ultimazione dei lavori, oggetto di contributo, l'ente assegnatario provvederà ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, comunicazione formale di conclusione dell'intervento finanziato con il menzionato decreto che riporti:

*a)* la data di ultimazione;

*b)* un quadro riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute e delle eventuali economie, con specificazione della destinazione delle economie stesse;

*c)* notizie sull'entrata in esercizio dell'opera realizzata.

Art. 6.

*Revoche*

Nel caso che non venga rispettato il termine indicato al primo comma dell'art. 5, il contributo verrà revocato con proprio decreto.

Analogo provvedimento verrà adottato nelle ipotesi in cui i dati dichiarati nella richiesta di finanziamento e/o nel prospetto informativo risultino comunque inesatti ovvero qualora emergano gravi irregolarità nell'impiego del contributo assentito con il decreto di riparto più volte citato. Le disponibilità conseguenti agli eventuali definanziamenti automatici di cui all'art. 1 ed alle revoche di cui sopra saranno riallocate nel programma di riparto relativo all'anno 2004.

Art. 7.

*Pubblicazione*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 290*

ALLEGATO

**FONDO NAZIONALE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE**
**(art. 55 Legge n. 448/2001 e art. 70 Legge n. 289/2002)**

# PROSPETTO INFORMATIVO

## SCHEDA IDENTIFICATIVA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | TITOLO E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | |
| 2 | AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE | |
| 3 | CODICE FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| 4 | NUMERO DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE (Banca d'Italia) | |
| 5 | INSERIMENTO PROGRAMMA TRIENNALE | *si-no* |
| 6 | C.U.P. | *v. nota 1* |

## SCHEDA ANALITICA

| | | |
|---|---|---|
| | ***A: TIPO DI INTERVENTO, RILEVANZA E FINALITA'*** | |
| A1 | SETTORE DI INTERVENTO | |
| A2 | TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA | *v. nota 2* |
| A3 | LOCALIZZAZIONE | |
| A4 | EFFETTI ATTESI | |
| A5 | MODI DI GESTIONE O MANUTENZIONE | |
| | ***B: SITUAZIONE PROGETTUALE E REALIZZATIVA*** *(v. nota 3)* | |
| B1 | STUDIO DI FATTIBILITA' | |
| B2 | PROGETTO PRELIMINARE | |
| B3 | PROGETTO DEFINITIVO | |
| B4 | CONFERENZA DEI SERVIZI | |
| B5 | V.I.A. EFFETTUATA | |

| | | |
|---|---|---|
| **B6** | **PROGETTO ESECUTIVO** | |
| **B7** | **PROVVEDIMENTI CONCESSORI E AUTORIZZATIVI VIGENTI** | |
| **B8** | **PREVISIONE APPALTO** | |
| **B9** | **PREVISIONE INGRESSO IN ESERCIZIO** | |
| ***C: SITUAZIONE FINANZIARIA*** *(v. nota 4)* | | |
| **C1** | **COSTO GLOBALE PRESUNTO** | *v.nota 5* |
| **C2** | **DISTRIBUZIONE ANNUALE DEI COSTI** | |
| **C3** | **FONDI COMUNITARI DISPONIBILI** | |
| **C4** | **ALTRI FONDI PUBBLICI DISPONIBILI** | |
| **C5** | **FONDI PRIVATI DISPONIBILI** | |
| **C6** | **TOTALE FONDI DISPONIBILI** | *v. nota 6* |
| **C7** | **STANZIAMENTO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE (C1-C6)** | |
| **C8** | **FINANZIAMENTO RICHIESTO A CARICO DELL'ART. 55 L. 448/2001** | |
| **C9** | **EVENTUALE FABBISOGNO RESIDUO (C7-C8)** | *v. nota 7* |

| |
|---|
| **NOME DEL FUNZIONARIO REFERENTE (indirizzo, recapito telefonico, e-mail)** |

**NOTE:**

1. **Da richiedere a cura dell'Amministrazione responsabile ai sensi dell'art.11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002.**
2. **Legenda tipologia:N (nuova costruzione), C (completamento),A (adeguamento/potenziamento).**
3. **Elencare date e atti di approvazione o previsioni (P).**
4. **Elencare date e atti di finanziamento o previsioni (P).**
5. **Citare fonte della stima. Se l'intervento costituisce un lotto di un'opera più articolata, indicare anche i dati relativi all'intera opera.**
6. **Sommare importi da C3 a C5, riferiti allo specifico intervento oggetto della richiesta di finanziamento .**
7. **Indicare fonti di copertura relativa**

**03A10143**

DECRETO 4 agosto 2003.

**Operazioni di concambio di titoli di Stato tramite sistemi telematici di negoziazione.** (Decreto n. 73150).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni nonché l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento tramite l'emissione, fra l'altro, di certificati di credito del Tesoro e di buoni del Tesoro poliennali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti ogni caratteristica e modalità di emissione dei titoli pubblici, ed, in particolare, il comma 2, ove si prevede, fra l'altro, che il Ministro medesimo può procedere ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 4, con il quale, mentre si prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo polititico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Ritenuta la necessità di regolare, con un provvedimento di carattere generale, lo svolgimento delle operazioni di concambio tra titoli di Stato emessi e da emettere, quando tali operazioni vengano effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, stabilendo le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di concambio tra titoli in circolazione sono effettuate in relazione alle condizioni di mercato:

*a)* per garantire l'efficienza del mercato secondario dei titoli di Stato;

*b)* per rendere maggiormente uniforme il profilo delle scadenze e per una efficiente gestione dei flussi di cassa.

Le modalità di esecuzione delle suddette operazioni sono disciplinate dal presente decreto e dal manuale operativo che sarà approvato con decreto del Direttore generale del tesoro (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «il Direttore»). Le operazioni sono effettuate dal «Direttore» o, per delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 potranno interessare tutte le tipologie di titoli di Stato; le operazioni medesime si configureranno come emissioni di ulteriori quote di titoli già in circolazione, che i sottoscrittori regoleranno tramite il versamento di titoli in loro possesso («titoli di scambio»).

Le suddette emissioni verranno effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito, per le emissioni di titoli pubblici, nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 3.

Le operazioni di concambio di cui all'art. 1 vengono effettuate mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Sistema concambio»), gestito da societa autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Possono partecipare alle operazioni di concambio unicamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

«Il Direttore» comunica per iscritto alla società che gestisce il «Sistema concambio» ed alla Banca d'Italia, con due giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data di svolgimento delle operazioni, la tipologia ed il quantitativo massimo dei titoli da emettere e la tipologia dei «titoli di scambio», indicando la data di regolamento ed ogni altro elemento che si rendesse necessario per definire l'operazione. Il giorno dell'operazione, il «Direttore» individua i titoli oggetto del concambio tra quelli comunicati ai sensi del primo periodo e, in relazione alla quotazione di mercato e tenuto conto dell'andamento delle operazioni, determina il prezzo dei «titoli di scambio» cui l'operatore dovrà fare riferimento per l'acquisto dei titoli in emissione. Tali informazioni verranno rese visibili agli operatori tramite il «Sistema concambio». In relazione alle condizioni di mercato, «il Direttore» potrà procedere a sostituire i titoli in emissione o quelli «di scambio», scegliendoli tra quelli indicati ai sensi del primo periodo del presente articolo e di cui non si è esaurito il quantitativo massimo offerto.

I rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze e la società che gestisce il «Sistema concambio» sono disciplinati da specifici accordi.

Per le operazioni di cui al presente decreto non è prevista la corresponsione di provvigioni di collocamento.

Art. 5.

Le offerte degli operatori, inviate al «Sistema concambio», devono contenere l'indicazione del quantitativo dei titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati

dagli operatori dovranno recare non più di tre cifre decimali; eventuali prezzi espressi con un maggior numero di decimali verranno rifiutate dal «Sistema concambio».

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale.

L'importo minimo sottoscrivibile, in eccesso a quello indicato nel precedente periodo del presente articolo, è di 500.000 euro nominali.

Eventuali offerte di importo inferiore o non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile verranno rifiutate dal «Sistema concambio»

Ciascuna offerta non deve essere superiore al quantitativo massimo dei titoli in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore potranno essere accettate limitatamente al quantitativo medesimo.

L'assegnazione dei titoli emessi è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dall'amministrazione.

L'assegnazione dei titoli emessi viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti di volta in volta dagli operatori fino a concorrenza del quantitativo massimo in emissione; il «Direttore» è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Nel caso di offerte all'ultimo prezzo accettato che non possano essere totalmente accolte, il sistema procederà all'assegnazione dei titoli in base ad un criterio cronologico, dando precedenza alla proposta modificata o inserita antecedentemente.

Art. 6.

L'importo nominale dei «titoli di scambio» che gli assegnatari devono presentare ai fini del regolamento dei titoli in emissione, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale dei titoli assegnati per il «rapporto di scambio».

Il «rapporto di scambio» è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli rispettivamente assegnati agli operatori e il prezzo dei «titoli di scambio».

Qualora l'importo nominale dei «titoli di scambio», determinato con le modalità di cui al presente articolo, non risulti multiplo di mille euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 7.

Il «Sistema concambio» fornirà alla direzione II del Dipartimento del tesoro tutti i dati riguardanti le operazioni di cui al presente decreto; i predetti dati verranno trasmessi alla Banca d'Italia ai fini del regolamento dei titoli.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato ai sensi del precedente articolo, verrà riconosciuto agli assegnatari, unitamente ai dietimi d'interesse lordi maturati sui titoli stessi fino al giorno previsto per il regolamento. La Banca d'Italia provvederà ad inserire, in contropartita con gli specialisti assegnatari, le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico ai capitoli di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il regolamento dei titoli in emissione sarà effettuato dagli operatori assegnatari il giorno previsto per il regolamento, al rispettivo prezzo di assegnazione e corrispondendo i dietimi d'interesse lordi maturati sui titoli fino al giorno stesso. La Banca d'Italia provvederà ad inserire, in contropartita con gli specialisti assegnatari, le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il medesimo giorno la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti; la sezione rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) per l'importo relativo ai titoli sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6) art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti dagli operatori.

Art. 8.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato emessi ed acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di cui al presente decreto.

L'emissione e l'estinzione dei predetti titoli di Stato saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà ogni adempimento occorrente per le operazioni in questione.

Art. 9.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di concambio, la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del tesoro - direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Con apposito decreto del Direttore generale del tesoro verranno mensilmente accertati i quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di cui al presente decreto, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonché il capitale residuo circolante.

Il Dipartimento del tesoro - Direzione II, darà regolare comunicazione al Ministro dei decreti di cui al presente articolo.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

**03A10239**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 agosto 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stixenil».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 4 luglio 2003, dalla ditta Union Health S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

STIXENIL:

«5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 034893 014;

«5 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 034893 026,

ditta Union Health S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 agosto 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A10148**

DECRETO 20 agosto 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chetofen».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 18 giugno 2003, dalla ditta Pulitzer Italiana s.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CHETOFEN - «1 mg/5 ml sciroppo con zucchero» flacone 200 ml - A.I.C. n. 033831 013 - ditta Pulitzer Italiana s r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 agosto 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A10149**

---

DECRETO 25 agosto 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 24 giugno 2003, dalla ditta EG S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TAMOXIFENE - «20 mg» 20 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033688 021 - ditta EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 agosto 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A10150**

---

DECRETO 25 agosto 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproterone acetato + etinilestradiolo».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2001, n. 99, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 27 giugno 2003, dalla ditta Schering S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CIPROTERONE ACETATO + ETINILESTRADIOLO -

«2 mg + 0,035 mg compresse rivestite» 21 compresse rivestite A.I.C. n. 032929 010 ditta Schering S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 agosto 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A10151**

DECRETO 25 agosto 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clorazer».**

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 24 giugno 2003, dalla ditta ACS DOBFAR S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CLORAZER - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 6 compresse - A.I.C. n. 028678 035 - ditta ACS DOBFAR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 agosto 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A10152**

DECRETO 25 agosto 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Econazolo».**

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 25 giugno 2003, dalla ditta Merck Generics Italia S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il DD. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ECONAZOLO:

«50 mg ovuli vaginali» 15 ovuli - A.I.C. n. 033964 026;

«150 mg ovuli vaginali» 6 ovuli - A.I.C. n. 033964 038;

ditta Merck Generics Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 agosto 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A10153**

---

DECRETO 25 agosto 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bidiclin».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 24 giugno 2003, dalla ditta Promedica S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BIDICLIN:

«5 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 10 compresse - A.I.C. n. 029139 021;

«5 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 30 compresse - A.I.C. n. 029139 033;

ditta Promedica S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 agosto 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A10154**

---

DECRETO 25 agosto 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becolex».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 24 giugno 2003, dalla ditta Master Pharma S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immis-

sione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il DD. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BECOLEX:

«5 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 10 compresse - A.I.C. n. 029137 027;

«5 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 30 compresse - A.I.C. n. 029137 039;

ditta Master Pharma S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 agosto 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A10155**

---

DECRETO 25 agosto 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Berna contro morbillo e rosolia».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2001, n. 99, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 17 giugno 2003, della ditta Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VACCINO BERNA CONTRO MORBILLO E ROSOLIA:

flacone liofilizzato 1 dose + fl. siringa 0,5 ml - A.I.C. 027978 016;

ditta: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 agosto 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A10157**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 agosto 2003.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha coservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso nella riunione del 30 aprile 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da parte di terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2003;

Decreta:

*Artico unico*

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Athena» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone in data 9 maggio 1985, repertorio n. 14369, registro società n. 5219 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 843/214045;

società cooperativa «Marta» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone in data 9 luglio 1985, repertorio n. 15019, registro società n. 5384 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 847/214410;

società cooperativa «Eco-Fino» a r.l., con sede in Bisenti (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Bracone in data 26 giugno 1986, repertorio n. 19851, registro società n. 6791 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 916/224413;

società cooperativa «Credito Teramo» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Innocenza Sbraccia in data 29 giugno 1989, repertorio n. 23055, registro società n. 8751 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1038/243148;

società cooperativa «La Betulla» a r.l., con sede in Torricella Sicura (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Bracone in data 24 novembre 1992, repertorio n. 64388, registro società n. 11206 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1123/261744;

società cooperativa «Sfera Didattica» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Antonella Del Grosso in data 11 luglio 1996, repertorio n. 1412, registro società n. 152835, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1187/275221;

società cooperativa sociale «Meridiano» a r.l., con sede in Silvi (Teramo), costituita a rogito notaio Alberto De Simone in data 25 febbraio 1998, repertorio n. 31231, registro società n. 9234 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1233/280347;

società cooperativa sociale «Arcobaleno» a r.l. con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Giancarlo Zaffagnini in data 6 agosto 1999, repertorio n. 218397, registro società n. 19280 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1288/290279.

Teramo, 27 agosto 2003

p. *Il direttore provinciale:* COLACI

**03A10126**

---

DECRETO 27 agosto 2003.

**Scioglimento di undici società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in Tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali di ispezione ordinaria relativi all'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da parte di terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2003;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

*Articolo unico*

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «La Pineta» a r.l., con sede in Pineto, costituita a rogito notaio dott. Di Renzo in data 26 agosto 1964, repertorio n. 32371, registro società n. 989 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 80/89804;

società cooperativa edilizia «Casa del Maestro» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Domenico Di Carlo in data 6 luglio 1949, repertorio n. 20533, registro società n. 552 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 92/25992;

società cooperativa edilizia «C.I.S.A.R.» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 17 novembre 1949, repertorio n. 1564, registro società n. 559 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 94/27706;

società cooperativa edilizia «Casa Nostra» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 8 marzo 1951, repertorio n. 4399, registro società n. 598 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 95/34162;

società cooperativa edilizia «C.E.I.M.» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ludovico Rozzi in data 19 marzo 1953, Repertorio n. 10223, registro società n. 632 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 100/40768;

società cooperativa edilizia «Mutilati e invalidi di guerra» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Domenico Di Carlo in data 15 luglio 1948, repertorio n. 18057, registro società n. 532 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 109/19672;

società cooperativa edilizia «S.U.P.C.» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 12 marzo 1949, repertorio n. 919, registro società n. 565 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 117/26484;

società cooperativa edilizia «Postelegrafica» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 16 maggio 1949, repertorio n. 1050, registro società n. 547 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 119/23695;

società cooperativa edilizia «Casa dei maestri» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 6 giugno 1950, repertorio n. 2713, registro società n. 580 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 129/31619;

società cooperativa edilizia «Magister Aedificator» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 29 aprile 1950, repertorio n. 24658054, registro società n. 575 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 130/30604;

società cooperativa edilizia «Il Nido» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 10 maggio 1974, repertorio n. 5112, registro società n. 1697 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 322/135355.

Teramo, 27 agosto 2003

p. *Il direttore provinciale:* COLACI

**03A10127**

---

DECRETO 27 agosto 2003.

**Scioglimento di otto società cooperative.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legisativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso nella riunione del 19 giugno 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da parte di terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2003;

Decreta:

*Articolo unico*

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, sena far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «TV Pineto» a r.l., con sede in Pineto (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito in data 6 ottobre 1983, repertorio n. 126013, registro società n. 4177 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 742/200895;

società cooperativa «Progetto ambiente» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone in data 26 maggio 1986, repertorio n. 19306, registro società n. 5938 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 897/221772;

società cooperativa «Submarine team» a r.l., con sede in Silvi Marina (Teramo), costituita a rogito notaio Cristiano Napoleone in data 18 settembre 1985, repertorio n. 123504, registro società n. 5548 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 901/222355;

società cooperativa «Pietra Serena» a r.l., con sede in Crognaleto (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone in data 23 luglio 1986, repertorio n. 20226, registro società n. 6792 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 917/224414;

società cooperativa «CO.GE.S.» a r.l., con sede in Silvi Marina (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito in data 12 giugno 1991, repertorio n. 178661, registro società n. 10269 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1081/254321;

società cooperativa «Consorzio Aprutium» a r.l., con sede in Corropoli (Teramo), costituita a rogito notaio Biagio Ciampini, in data 4 novembre 1991, repertorio n. 71015, registro società n. 10452 tribunale di Teramo, BU.S.C. n. 1092/255993;

società cooperativa «L.E.I. - Libera editrice internazionale» a r.l., con sede in Nereto (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito in data 3 agosto 1993, repertorio n. 195575, registro società n. 11536 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1131/281774;

società cooperativa «Le Sorgenti» a r.l., con sede in Isola Gran Sasso (Teramo), costituita a rogito notaio Eugenio Giannella in data 12 giugno 1983, repertorio n. 1918, registro società n. 1966 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1393.

Teramo, 27 agosto 2003

p. *Il direttore provinciale:* COLACI

**03A10128**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2003.

**Disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al titolo V della parte II della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera *g)*, e l'allegato VI, lettera *J)*, che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 12 febbraio 1992, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1997, recante l'attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 16 luglio 1980, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 332 del 2 dicembre 1982, concernente il prelievo dei campioni per l'esame organolettico dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita;

Visto il proprio decreto 29 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuta la necessità di adottare le disposizioni per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello e degli esami cui debbono essere sottoposti i vini in questione, commissioni già operanti sulla base della circolare ministeriale n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, nelle more dell'emanazione di apposite norme, sono state individuate le procedure per gli esami chimico-fisici e organolettici dei vini D.O.C.G. e D.O.C. e l'attività delle commissioni di degustazione, successivamente integrate con le circolari ministeriali n. 13 del 9 giugno 1994 e n. 2 del 6 marzo 1995;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 27 febbraio 2002;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 22 maggio 2003;

Decreta:

## Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Le partite di vino a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.) utilizzano la denominazione di origine controllata e garantita o controllata solo se sottoposte, a cura del detentore, prima della loro immissione al consumo, ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, rispondono ai requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia, con particolare riferimento a quelli dei rispettivi disciplinari di produzione.

2. Le partite di vini D.O.C.G. sono imbottigliate entro novanta giorni dalla data di certificazione dell'esame organolettico; trascorso tale termine, in assenza di imbottigliamento, le medesime partite, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992, sono sottoposte ad un nuovo esame organolettico.

3. Per i vini D.O.C.G. elaborati in bottiglia l'analisi chimico-fisica e l'esame organolettico sono effettuati all'epoca in cui le relative partite imbottigliate abbiano acquisito i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

4. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata camera di commercio, competente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 164/1992, ad effettuare l'esame chimico-fisico e sede della commissione di degustazione della specifica D.O.C.G. o D.O.C., è quella nel cui ambito territoriale provinciale ricade la superficie vitata, iscritta all'apposito albo dei vigneti, dalla quale deriva la partita di vino oggetto dei predetti esame chimico-fisico ed esame organolettico. Qualora la partita di vino derivi da vigneti ricadenti nel territorio di due o più, province, la camera di commercio competente è quella della provincia in cui è ubicato lo stabilimento enologico. Qualora lo stabilimento enologico ricada al di fuori della zona di produzione delle uve, conformemente alle specifiche deroghe previste dai relativi disciplinari di produzione, la camera di commercio competente è quella della provincia in cui ricade la maggiore superficie vitata da cui provengono le relative uve.

## Art. 2.

*Definizione di partita di vino*

1. Ai fini dell'effettuazione degli esami chimico-fisici ed organolettici, per partita di vino si intende una massa omogenea di prodotto con la stessa denominazione proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta:

in un unico o più recipienti, fino ad un massimo di cinque;

in piccoli recipienti (botti con capacità massima di 10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie, senza limiti numerici,

collocati nello stesso stabilimento.

## Art. 3.

*Presentazione richiesta prelievo campione e collocazione relativa partita*

1. Il detentore di vino che intende ottenere la certificazione di una partita a D.O.C.G. o a D.O.C., presenta apposita richiesta alla competente camera di commercio, affinché sia prelevato il campione da sottoporre agli accertamenti di cui all'art. 1, utilizzando il modello conforme all'allegato 1 del presente decreto.

2. Le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame organolettico, fatta eccezione per eventuali, cause di forza maggiore, relative alle operazioni di cantina o che non consentono il rispetto dei tempi di certificazione stabiliti nel presente decreto.

3. Nei casi di forza maggiore di cui al comma 2, i relativi travasi o spostamenti sono preventivamente comunicati alla competente camera di commercio ed annotati nei registri di cantina. Qualora lo spostamento della partita in questione avviene dal luogo di detenzione originario in altra collocazione, anche al di fuori della zona di vinificazione, nel relativo documento di accompagnamento vitivinicolo, previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, è annotato che

trattasi di partita di vino atto a diventare V.Q.P.R.D. Lo spostamento della partita medesima al di fuori della zona di vinificazione è comunque subordinato alle disposizioni dei singoli disciplinari di produzione e l'operazione è a totale rischio del detentore, in quanto in caso di rivedibilità la partita diventerebbe automaticamente «non idonea».

Art. 4.

*Analisi chimico-fisiche*

1. Prima dell'esame organolettico, i campioni prelevati sono sottoposti all'esame chimico-fisico presso i laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, denominato Ministero.

2. Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto di vista chimico-fisico.

Art. 5.

*Esame organolettico - Commissioni di degustazione*

1. L'esame organolettico è effettuato da commissioni di degustazione operanti presso le competenti camere di commercio, le quali rilasciano la relativa certificazione per le partite idonee alla D.O.C.G. o alla D.O.C., su modello conforme all'allegato 2.

2. Per ciascuna D.O.C.G. o D.O.C. il Ministero, sentite le camere di commercio competenti per territorio, stabilisce il numero delle commissioni di degustazione, in relazione all'entità dei campioni da sottoporre all'esame, e per ognuna di esse nomina, per un periodo massimo di tre anni, il presidente ed il relativo supplente secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

3. Qualora i campioni da esaminare di una o più D.O.C.G. o D.O.C. siano in numero esiguo, il Ministero nomina presso la competente camera di commercio un unica commissione di degustazione per due o più vini D.O.C.G. o D.O.C.

4. Qualora il livello delle produzioni dei vini D.O.C.G. o D.O.C. esistenti sia esiguo e si verifichi una carenza degli iscritti agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di cui al successivo art. 7, tali da non consentire l'istituzione della relativa commissione di degustazione, il Ministero, in deroga al disposto di cui all'art. 1, comma 4, affida l'espletamento degli esami analitici ed organolettici ad altra commissione di degustazione, istituita per i vini D.O.C.G. o D.O.C. di altra provincia.

Art. 6.

*Composizione delle commissioni di degustazione*

1. Su proposta delle camere di commercio, su conforme parere delle amministrazioni regionali competenti per territorio da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sentiti i consorzi volontari di tutela incaricati di collaborare alla vigilanza ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 o i consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 3, della citata legge n. 164/1992, le categorie interessate dei produttori singoli, dei produttori associati, degli industriali, dei commercianti e di altri operatori del settore, il Ministero nomina per ogni commissione di degustazione, di cui all'art. 5, comma 2, un presidente ed un vicepresidente scelti tra tecnici degustatori.

2. Il segretario e il/i segretario/i supplente/i di ciascuna commissione di degustazione sono nominati con determinazione del presidente della giunta della competente camera di commercio e individuati tra il personale dipendente della stessa camera di commercio.

3. Il presidente costituisce, per ciascuna seduta di degustazione, una commissione di tecnici ed esperti degustatori composta da quattro membri, oltre il presidente, di cui almeno due tecnici degustatori. Soltanto con deroga del Ministero è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistono effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

4. La scelta dei componenti è effettuata in modo tale da garantire la partecipazione a turno degli iscritti negli elenchi di cui all'art. 7.

Art. 7.

*Criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti*

1. Presso le camere di commercio interessate alla produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C., sono istituiti l'«Elenco dei tecnici degustatori» e l'«Elenco degli esperti degustatori». Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per tutti i vini della provincia.

2. Fatte salve le pregresse iscrizioni di tecnici degustatori agli elenchi istituiti ai sensi della preesistente normativa presso le competenti camere di commercio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

*a)* possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;

diploma di enologo;

diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;

diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;

titoli equipollenti conseguiti all'estero;

*b)* esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini D.O.C.G. o D.O.C.

3. Gli interessati all'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori presentano apposita domanda alla competente camera di commercio. Nel caso di presentazione di domande ad altre camere di commercio, per ognuna di esse è fatto esplicito richiamo alle altre. L'iscrizione è disposta con provvedimento della camera di commercio.

4. Nella domanda i richiedenti dichiarano:

*a)* il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;

*b)* i titoli di studio di cui alla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della università presso cui gli stessi sono stati conseguiti.

5. La rispondenza al requisito di cui al comma 2, lettera *b)*, è dimostrata allegando alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività per il periodo minimo prescritto.

6. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

*a)* partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;

*b)* esercizio della attività di degustazione per almeno un biennio antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

7. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori, si osservano le disposizioni di cui al comma 3.

## Art. 8.

### *Presidente della commissione di degustazione*

1. Il presidente della commissione assicura il rispetto delle procedure tecniche di degustazione, predisponendo, con l'ausilio del segretario, il piano di attività della commissione e curandone l'attuazione.

## Art. 9.

### *Funzioni del segretario*

1. Il segretario della commissione di degustazione:

*a)* convoca la commissione e, in apertura di seduta, verifica il numero legale;

*b)* cura la presa in carico dei campioni mediante la loro registrazione cronologica su apposito registro di carico, nonché la conservazione dei campioni stessi;

*c)* predispone la preparazione dei campioni, assicurando le misure necessarie a garantire l'anonimato degli stessi;

*d)* cura la conservazione dei campioni giudicati «non idonei» o «rivedibili», per il termine stabilito dalla commissione, non inferiore comunque a sei mesi, per eventuali controlli o contestazioni;

*e)* assiste alle riunioni della commissione di degustazione, ne redige i relativi verbali su apposito registro, comunica le risultanze agli interessati e trasmette annualmente al Ministero una relazione sull'attività svolta.

2. La tenuta dei registri e dei documenti, di cui al comma 1, può essere effettuata con mezzi informatici, adottando gli opportuni accorgimenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

## Art. 10.

### *Termini del procedimento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico*

1. Il procedimento relativo all'esame chimico-fisico del campione si conclude, con il rilascio della certificazione di idoneità chimico-fisica, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presa in carico del campione stesso da parte del laboratorio autorizzato.

2. L'intero procedimento dell'esame chimico-fisico ed organolettico del campione si conclude, con la certificazione della relativa partita; dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo:

*a)* entro dodici giorni lavorativi per i vini novelli;

*b)* entro venti giorni lavorativi per tutti gli altri vini.

## Art. 11.

### *Prelievo dei campioni*

1. Il prelievo dei campioni è effettuato da personale incaricato dalle camere di commercio, autorizzato ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 1982.

2. L'effettuazione dei prelievi è programmata con la necessaria frequenza dalle camere di commercio.

3. La richiesta di prelievo, anche a mezzo fax o per via informatica, compilata sul modulo di cui all'art. 3, è presentata alla camera di commercio competente per territorio, anche tramite il consorzio di tutela o il consiglio interprofessionale.

4. La richiesta di prelievo del campione è effettuata dal detentore della partita, non prima che la stessa abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal relativo disciplinare di produzione per ciascuna tipologia regolamentata.

5. Nel caso dei vini «novelli» e di altre tipologie di vini D.O.C.G. o D.O.C. che, nel rispetto della normativa vigente e per ragioni commerciali, sono immessi al consumo entro un breve lasso di tempo a partire dalla vendemmia la richiesta di prelievo è presentata antecedentemente alla denuncia di produzione delle uve,

dichiarando mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia. Le camere di commercio, una volta in possesso della necessaria documentazione, provvedono ad effettuare gli opportuni controlli.

6. Il campionamento di ciascuna partita è effettuato dal personale incaricato di cui al comma 1, e nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi commi.

7. Nel caso in cui la partita sia costituita da più recipienti, per i quali venga dichiarata dal detentore la uniformità qualitativa, ai fini del campionamento, è effettuato un coacervo in proporzione al quantitativo dei singoli recipienti.

8. Qualora la partita sia contenuta in piccoli recipienti o sia costituita da prodotto imbottigliato il campionamento è effettuato a sondaggio sull'intera partita. Nel caso dei vini spumanti elaborati in bottiglia, il prelievo è effettuato precedentemente all'operazione di sboccatura della relativa partita, mediante il prelievo degli esemplari di campione all'uopo sboccati.

9. Qualora trattasi di campione di vino spumante o di vino frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), il prelievo può essere effettuato, anche nella fase di elaborazione, prima dell'imbottigliamento direttamente dall'autoclave, adottando apparecchiature atte a far sì che l'operazione avvenga senza perdita di pressione.

10. Per l'espletamento delle operazioni di prelievo, il prelevatore incaricato ha diritto di accedere nei locali dove sono conservate le partite di vino; inoltre, prende visione della documentazione atta ad accertare la provenienza del prodotto, la tipologia, la sua rispondenza quantitativa, nonché l'ubicazione delle partite del vino oggetto di prelievo.

11. Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformità da quella risultante dagli atti documentali, ne fa rapporto alla relativa commissione di degustazione per gli adempimenti di competenza e all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

12. Il prelevatore accerta il quantitativo del vino oggetto di campionamento e preleva il campione in sei esemplari, al fine di assicurare la corrispondenza del campione alla massa del prodotto oggetto di esame.

13. Gli esemplari del campione, di cui al comma 1, sono così utilizzati:

*a)* uno è affidato al detentore della partita;

*b)* uno è destinato all'esame chimico-fisico;

*c)* uno è destinato all'esame organolettico;

*d)* uno è conservato per l'eventuale esame da parte della commissione di appello;

*e)* due sono tenuti di riserva presso la stessa camera di commercio per almeno sei mesi, uno di essi può essere utilizzato per un eventuale ulteriore esame chimico-fisico.

14. Per il prelievo del campione ai fini della ripetizione dell'esame organolettico per i vini D.O.C.G. il campione stesso è prelevato in quattro esemplari, non dovendosi effettuare l'esame chimico-fisico e l'eventuale ulteriore esame dello stesso.

15. La capacità dei recipienti per i singoli esemplari del campione, in deroga alle misure previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è compresa tra 0,375 e 1 litro; gli stessi recipienti sono chiusi ermeticamente. Per i recipienti già confezionati dal produttore-imbottigliatore si procede al prelevamento delle confezioni esistenti per numero di pezzi e volume corrispondenti.

16. Sulla chiusura di ogni recipiente è apposto un sigillo cartaceo recante la dizione: «vino D.O.C. o D.O.C.G. - campione di controllo esente da documento di accompagnamento ai sensi della vigente normativa», completato da un'ala staccabile nella quale figurano il numero e la data del verbale di prelievo, il quantitativo della partita e le firme del prelevatore e dell'incaricato dell'azienda che assiste al prelievo.

17. Al momento del prelievo è redatto, in triplice copia, un verbale secondo il modello di cui all'allegato 3, dal quale devono risultare i seguenti elementi:

*a)* numero del verbale;

*b)* data e ora del prelevamento;

*c)* nominativo del prelevatore;

*d)* denominazione dell'azienda e relativo indirizzo;

*e)* nominativo del titolare dell'azienda o di un suo fiduciario, specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento;

*f)* modalità di prelevamento, specificando eventuali coacervi;

*g)* descrizione delle partite di vino: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti;

*h)* dichiarazione attestante che tutti i campioni asportati e quello lasciato in custodia sono stati sigillati con l'apposizione sulle apposite ali staccabili delle firme del prelevatore e del responsabile dell'azienda;

*i)* indicazione relativa al numero d'ordine del prelievo della stessa partita, indicando «primo prelievo» o «prelievo per la ripetizione dell'esame organolettico di partita D.O.C.G.» o «prelievo per partita già giudicata non idonea all'esame chimico-fisico» o «prelievo per partita già giudicata rivedibile all'esame organolettico».

18. I verbali sono sottoscritti dal prelevatore e dall'incaricato dell'azienda.

19. Delle tre copie del verbale, una copia è consegnata all'azienda, una copia rimane al prelevatore e la

restante copia è consegnata al segretario della commissione, unitamente ai campioni, presso la competente camera di commercio.

20. La consegna dei campioni e dei relativi verbali al segretario della commissione è effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo al prelievo.

21. I campioni sono presi in carico e conservati a cura del segretario della commissione.

22. Il segretario della commissione invia un esemplare del campione ad un laboratorio autorizzato dal Ministero per gli esami di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 12.

*Procedimento dell'esame chimico-fisico*

1. L'esame chimico-fisico dei campioni prelevati è effettuato presso i laboratori autorizzati dal Ministero, ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156.

2. L'analisi accerta la rispondenza del campione ai parametri chimico-fisici prescritti dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. L'esito negativo dell'analisi preclude il successivo esame organolettico e comporta che la partita sia dichiarata non idonea. In tal caso, il segretario della commissione di degustazione, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'analisi, ne informa l'azienda interessata, anche a mezzo fax, telex o telegramma.

4. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo di cui al precedente comma 3, l'azienda interessata può richiedere alla competente commissione di degustazione per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto alle seguenti condizioni:

che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di V.Q.P.R.D.;

che l'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio sia preavvisato della richiesta del nuovo prelievo, al fine di accertare se sia possibile effettuare sulla partita in questione le predette pratiche e trattamenti enologici e, in caso positivo, dia il proprio assenso alla competente commissione di degustazione per attivare la procedura del nuovo prelievo. In caso di esito negativo del citato accertamento risulta confermato l'esito negativo e le relative prescrizioni di cui al comma 3.

5. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 4, eventuali ricorsi contro l'esito dell'esame chimico-fisico devono essere presentati entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, il segretario comunica la non idoneità del prodotto all'azienda interessata e all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente e si provvede d'ufficio al declassamento.

6. In caso di presentazione del ricorso, l'ulteriore analisi è effettuata su un esemplare di campione di cui all'art. 11, comma 13, lettera *e)*, presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di conferma dell'esito negativo, entro i termini e con le modalità di cui al precedente comma 3, il segretario della commissione di degustazione ne dà comunicazione all'azienda interessata e all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Art. 13.

*Procedimento dell'esame organolettico*

1. La degustazione ha luogo dopo il rilascio, da parte dei laboratori di analisi dei relativi certificati di analisi, i quali rimangono a disposizione della commissione di degustazione, che ne prenderà visione dopo l'effettuazione dell'esame organolettico.

2. La degustazione ha luogo su campioni resi anonimi dal segretario della commissione.

3. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza del presidente e di quattro componenti. In caso di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vicepresidente. In caso di impedimento di uno o più componenti, gli stessi sono sostituiti da altri componenti scelti con i criteri di cui all'art. 6, comma 3. Il giudizio è espresso a maggioranza. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la commissione può funzionare con quattro componenti compreso il presidente. In tale fattispecie, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Nel corso di una riunione non possono essere assoggettati ad esame più di 20 campioni. La stessa commissione può effettuare, nell'arco di una giornata, non più di due riunioni, previo congruo intervallo tra le stesse.

5. Per ogni campione degustato è compilata apposita scheda individuale di valutazione, secondo il modello di cui all'allegato 4 al presente decreto.

6. Dalla scheda risulta:

*a)* la data della riunione della commissione;

*b)* il giudizio, espresso, che può essere di «idoneità», di «rivedibilità», o di «non idoneità»;

*c)* la succinta motivazione del giudizio in caso di «rivedibilità» o di «non idoneità»;

*d)* la firma del presidente, del componente e del segretario della commissione.

È infine compilata una scheda riepilogativa degli elementi rilevati nelle singole schede, da firmare da parte del presidente e del segretario della commissione.

7. Nel caso di giudizio di «idoneità» la competente camera di commercio rilascia la relativa certificazione positiva.

8. Nei casi di giudizio di «rivedibilità» e di «non idoneità», la comunicazione all'interessato è effettuata dalla camera di commercio, anche a mezzo di fax, telex o telegramma, entro cinque giorni dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche del giudizio.

9. Nel caso in cui il campione risulti «non idoneo», la comunicazione è altresì inviata, nello, stesso termine di cui al comma 8, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ed alla struttura di controllo di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001.

10. Qualora il campione risulti «rivedibile», l'interessato può richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. In tal caso deve essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. Per il prelievo dei nuovi campioni, per l'espletamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico valgono gli stessi termini e condizioni previsti per la prima campionatura. In caso di nuovo giudizio di «rivedibilità», il medesimo è da considerare di «non idoneità».

11. Trascorso il termine stabilito dal comma 10, il prodotto per il quale non sia stata richiesta nuova campionatura è da considerare «non idoneo» e il segretario effettua entro cinque giorni la relativa comunicazione alla ditta interessata e all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

12. Qualora il campione sia giudicato «non idoneo», l'interessato può presentare ricorso alla competente commissione di appello di cui al successivo art. 14, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le spese di spedizione per gli esami di appello sono a carico del richiedente.

13. Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di «non idoneità» da parte della commissione di appello, l'interessato è tenuto a provvedere al declassamento della relativa partita di vino secondo quanto disposto dalla legge.

### Art. 14.

*Procedimento di appello*

1. Il ricorso avverso il giudizio di «non idoneità» pronunciato dalle commissioni di degustazione è proposto dall'interessato alle competenti commissioni di appello per i vini D.O.C.G. e D.O.C. dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, istituite presso il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini.

2. Il ricorso è depositato presso la commissione di degustazione che ha espresso il giudizio di «non idoneità».

3. La commissione di degustazione, entro sette giorni dal deposito del ricorso, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello unitamente ad un campione del vino, giudicato «non idoneo», all'uopo accantonato e custodito presso la suddetta commissione di degustazione, trasmettendo altresì la relativa documentazione di «non idoneità» e il certificato di analisi chimico-fisica. Le procedure inerenti il giudizio della commissione di appello debbono espletarsi entro il termine massimo di sessanta giorni a far data dalla presa in carico del campione.

### Art. 15.

*Composizione e durata delle commissioni di appello*

1. Ciascuna commissione è composta da un presidente, da quattro membri e da un segretario, nonché dai rispettivi supplenti, nominati dal Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in carica tre anni.

2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal Ministero tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; un membro effettivo ed il relativo supplente sono designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione di origine; due membri effettivi ed i relativi supplenti sono designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio; un membro effettivo ed il relativo supplente sono designati Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine dei vini; il segretario e due supplenti sono designati tra i funzionari del Ministero.

3. I membri designati non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado competenti per il territorio della relativa commissione di appello.

### Art. 16.

*Funzioni del presidente e del segretario delle commissioni di appello*

1. Salvo quanto stabilito negli articoli 17 e 18, il presidente ed il segretario delle commissioni di appello esercitano le funzioni rispettivamente previste per il presidente e per il segretario delle commissioni di degustazione dagli articoli 7 e 8.

### Art. 17.

*Compiti e funzionamento delle commissioni di appello*

1. La commissione di appello giudica con la presenza di almeno quattro componenti, compreso il presidente.

2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti della commissione di appello redigono una scheda individuale, secondo il modello approvato dal Ministero e riportato nell'allegato 4, sottoscritta dal

presidente e dal segretario. Dalla scheda di degustazione individuale deve risultare, in particolare, per ogni campione degustato, il giudizio di «idoneità» o di «non idoneità»; in tale ultimo caso risulta la succinta motivazione del giudizio. È infine compilata una scheda riepilogativa degli elementi rilevati nelle singole schede, da sottoscrivere, da parte del presidente e del segretario della commissione. Il giudizio definitivo della commissione di appello è espresso a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. L'esito del giudizio definitivo della commissione di appello è comunicato, entro tre giorni a mezzo di lettera raccomandata, alla ditta interessata, alla commissione di degustazione di primo grado e all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

4. Nel caso di conferma del giudizio di «non idoneità», l'interessato provvede al declassamento del vino secondo quanto disposto dalla legge.

5. Il Ministero, qualora lo ritenga opportuno, anche su segnalazione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione del vini D.O. e I.G.T., può affidare alle commissioni di appello ogni altro incarico in materia di esame sensoriale.

Art. 18.

*Competenze dei segretari delle commissioni di appello*

1. I segretari delle commissioni di appello sono incaricati del disbrigo degli affari di natura tecnico-amministrativa inerenti al funzionamento delle commissioni stesse e all'attuazione degli esami organolettici di appello.

2. In particolare, i segretari provvedono:

*a)* a prendere in carico, separatamente per le commissioni di appello dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, i ricorsi ed i relativi campioni, previo controllo della loro integrità, ed a curarne il buono stato di conservazione fino alla effettuazione degli esami organolettici;

*b)* a comunicare, al presidente ed ai componenti della commissione di appello interessata, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi e dei campioni, l'avvenuta presa in carico degli stessi;

*c)* ad assicurare la disponibilità e la funzionalità della sala di degustazione e delle attrezzature occorrenti per la degustazione;

*d)* ad assicurare gli adempimenti tecnici necessari per la effettuazione degli esami organolettici, con particolare riguardo alla anonimizzazione dei campioni ed alla presentazione del prodotto nelle condizioni ottimali;

*e)* a prendere in carico una copia dei verbali delle riunioni delle commissioni di appello redatti a cura dei segretari delle commissioni stesse.

Art. 19.

*Registri e verbali delle commissioni di appello*

1. Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei campioni ed il registro dei verbali delle sedute di degustazione delle commissioni di appello sono vidimati dal capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini e le relative pagine sono progressivamente numerate.

2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della riunione e l'individuazione dei partecipanti, riporta il giudizio conclusivo espresso per ciascun campione degustato e, in caso di «non idoneità», il relativo motivo, nonché il numero attribuito a tale campione in fase di anonimizzazione.

3. L'abbinamento del campione degustato con il detentore del vino al quale il campione stesso si riferisce è effettuato dal segretario della commissione al termine della seduta di degustazione, trascrivendo nel registro di presa in carico i risultati della degustazione medesima. Tale trascrizione è sottoscritta dal segretario stesso e dal presidente.

Art. 20.

*Misure atte ad assicurare la rispondenza tra la certificazione di idoneità e le partite*

1. Al fine di assicurare la rispondenza tra i certificati di idoneità alla D.O.C.G. o alla D.O.C. e le relative partite di vino, nonché l'espletamento dei controlli prescritti, i detentori, per ciascuna partita certificata o porzione della stessa partita:

*a)* conservano agli atti i certificati di idoneità per cinque anni;

*b)* annotano nel registro di carico e scarico e nel registro di imbottigliamento gli estremi del certificato di idoneità;

*c)* in caso di vini D.O.C.G., nel registro di imbottigliamento, o nel registro di partita per i vini spumanti, negli appositi conto di carico dei contrassegni di Stato ritirati e conto di scarico dei contrassegni utilizzati, indicano i riferimenti al numero ed alla serie dei contrassegni stessi.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2003

*Il Ministro:* ALEMANNO

*Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 43*

ALLEGATO 1

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI ____________________________
Segreteria Commissioni di degustazione

OGGETTO: Richiesta prelievo campioni ai fini dell'esame chimico-fisico ed organolettico delle D.O.C. o D.O.C.G.

Il sottoscritto ____________________ a nome dell'azienda ____________________

con sede in ____________________ via ____________________

CAP __________ Tel. ______________ C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | |

recapito postale ____________________________________________

al fine di procedere alla commercializzazione e/o all'imbottigliamento della partita D.O.C./D.O.C.G.

☐ denominazione ____________________________________________

☐ eventuale sottodenominazione e/o menzione aggiuntiva ____________________

per complessivi hl [ ] annata [ ]

CHIEDE

l'esame chimico-fisico ed organolettico e comunica, ai fini del prelievo, che il vino trovasi giacente presso il deposito dell'azienda stessa posto in : ____________________________________________

DICHIARA

☐ che tale partita viene sottoposta per la prima volta all'esame

☐ che tale partita è stata RIVEDIBILE per hl ______________ in data __________ prot __________

☐ che tale partita è costituita da:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ vaso vinario unico così contrassegnato: | n | hl |
| ☐ partita di bottiglie o piccoli recipienti: | n | hl |
| ☐ media vasi vinari così contrassegnati: | n | hl |
| | n | hl |
| | n | hl |
| | n | hl |
| | n | hl |

Totale hl ______________

☐ trattasi di vino derivato da uve provenienti dai propri vigneti, iscritti all'Albo dei vigneti.

☐ trattasi di vino derivato da uve conferite dai produttori associati, provenienti dai vigneti iscritti all'Albo dei vigneti, identificati con i relativi codici fiscali nell'elenco allegato.

☐ trattasi di vino proveniente da uve acquistate dall'azienda/e ____________________, iscritta/e all'Albo dei vigneti, ed identificata/e con il/i seguente/i codice fiscale ____________________

☐ trattasi di vino acquistato dall'azienda/e ______________ C.F. ____________________, proveniente dai vigneti iscritti all'Albo dei vigneti, il/i cui conduttore/i è/sono identificato/i nell'elenco allegato con il/i relativo/i codice fiscale.

DATA ______________ FIRMA ______________

ALLEGATO 2

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI ____________________

ATTESTATO n° ____________

Visto il verbale della Commissione di degustazione, in data __________ si comunica

a ______________________________ il giudizio di

IDONEITA'

per il campione prelevato il ______________ con verbale n. ______________

da una partita di vino a D.O.C. / D.O.C.G. (*) ______________________________
(* cancellare la voce che non interessa)

eventuale sottodenominazione e/o menzione aggiuntiva ______________________________

☐ costituita da n. ________ bottiglie o piccoli recipienti per corrispondenti | hl |

☐ costituita da n. ________ vaso/i vinari

| contrassegnato/i da: | | per corrispondenti | |
|---|---|---|---|
| | n | | hl |
| | n | | hl |
| | n | | hl |
| | n | | hl |
| | n | | hl |

Totale hl ______________

DATA ____________

diritti
di
segreteria

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________

Nel caso di partite di vino a D.O.C.G., l'ufficio camerale competente o il Consorzio di tutela o il Consiglio interprofessionale di appartenenza, provvederanno al rilascio dei contrassegni di stato corrispondenti al quantitativo di vino giudicato IDONEO, previo pagamento del costo delle stesse e dietro presentazione del presente certificato.
Si ricorda, inoltre, che il periodo utile per il ritiro e la relativa utilizzazione dei contrassegni destinati alla partita di vino sopra indicata è di MESI: ________ e pertanto la relativa data di scadenza è: ______________ .

ALLEGATO 3

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
SEGRETERIA COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE DEI VINI D.O.C. e D.O.C.G.
DI ______________________________

## VERBALE PRELIEVO n° ____________

L'anno ________ il giorno ____________ del mese di __________________ alle ore ________

Il sottoscritto/a______________________________________________

Incaricato del prelievo dei campioni di vino a D.O.C. ed a D.O.C.G. da sottoporre alla prova di degustazione si è recato

presso i depositi dell'Azienda ____________________________ C.F. ________________________

ubicati in______________________________________________

ed ha prelevato n° 1 campione a:

| | denominazione | sottodenominazione e/o menzione aggiuntiva |
|---|---|---|
| ☐ D.O.C.G. | | |
| ☐ D.O.C. | | |

Relativo alla partita costituita dai recipienti appresso indicati:

☐ UNICO, corrispondente al vaso vinario [n ______] di hl [__________] oppure

☐ corrispondente alla partita di bottiglie o piccoli recipienti [n ______] [hl ______]

☐ MEDIO, dai seguenti vasi vinari contraddistinti da:

| n | hl |
|---|---|
| n | hl |
| n | hl |
| n | hl |
| n | hl |
| n | hl |

Totale hl______________

DELL'ANNATA______________

Il prelievo è stato effettuato nelle forme di rito per n° 6 bottiglie della stessa forma e dimensione, alla presenza del Sig.______________________________ ___nella sua qualità di______________ dell'azienda suddetta, che controfirma il presente verbale e che garantisce, sotto la propria responsabilità, che il campione di vino in questione è effettivamente appartenente alla partita sopra citata.
Dei 6 recipienti opportunamente sigillati e muniti di apposita fascetta, firmata dal sottoscritto e controfirmata dal rappresentante dell'Azienda, n. 1 viene rilasciato all'azienda stessa, gli altri cinque vengono ritirati ai fini degli esami chimico-fisici ed organolettici.
Il presente verbale è stato redatto in 3 copie, delle quali una viene rilasciata all'azienda.
Eventuali dichiarazioni a verbale:

______________________________________________________________

p. L'AZIENDA ______________ IL VERBALIZZANTE ______________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N°__________

| p. L'AZIENDA<br>IL PRELEVATORE<br>N°.................... | Campione di controllo di vino a D.O.C. o a D.O.C.G. esente da bolla di accompagnamento ai sensi del punto 8 art. 4,D P R 6-10-78 n. 627<br>N°.......................... |
|---|---|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N°__________

| p. L'AZIENDA<br>IL PRELEVATORE<br>N°.................... | Campione di controllo di vino a D.O.C. o a D.O.C.G. esente da bolla di accompagnamento ai sensi del punto 8 art. 4,D P R 6-10-78 n. 627<br>N°.......................... |
|---|---|

ALLEGATO 4

SHEDA DI VALUTAZIONE – ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI DOCG E DOC

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI________________________

VINO DOCG o DOC ______________________ RICONOSCIUTO CON DPR O DM DEL______________________

| SOTTOZONA | VITIGNO/I | ANNATA | MENZIONE/I - ELABORAZIONI |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ESAME | GIUDIZIO | | DIFETTI | NATURA | OSSERVAZIONI E CAUSE |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLA VISTA | I | R per N | ☐ alterazione limpidezza<br>☐ alterazione tonalità<br>☐ eccesso di colore<br>☐ carenza di colore<br>☐ difetto in $CO_2$ (solo spumanti o frizzanti) | ☐ biologica<br>☐ chimico-fisica<br>☐ accidentale<br>☐ congenita | |
| ALL'OLFATTO | I | R per N | ☐ evidenza di anomalia<br>☐ evidenza di squilibrio<br>☐ carenza di caratteri specifici<br>☐ carenza d'intensità<br>☐ evanescenza | ☐ biologica<br>☐ chimico-fisica<br>☐ accidentale<br>☐ congenita | |
| AL GUSTO | I | R per N | ☐ evidenza di anomalia<br>☐ evidenza di squilibrio<br>☐ carenza di caratteri specifici<br>☐ carenza di intensità<br>☐ carenza di persistenza | ☐ biologica<br>☐ chimico-fisica<br>☐ accidentale<br>☐ congenita | |

GIUDIZIO ☐ IDONEO ☐ RIVEDIBILE ☐ NON IDONEO

Osservazioni e consigli

Campione n°___________ Data ________ La commissione ☐ ☐ il presidente______________________

il commissario______________________

03A10082

DECRETO 29 agosto 2003.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nelle province di Cagliari, Oristano e Sassari.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V* lettera *H* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI* lettera *F* punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento C.E. n. 1493/1999 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposzioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione autonoma della Sardegna, con il quale la stessa ha certificato che nel territorio delle province di Cagliari, Oristano e Sassari si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

*Articolo unico*

«1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle province di Cagliari, Oristano e Sassari, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A10139**

---

DECRETO 29 agosto 2003.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Toscana.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARTI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fre-

sca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodoti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Dipartimento dello sviluppo economico della regione Toscana, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Toscana provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Brunello di Montalcino»;

«Carmignano»;

«Chianti»;

«Chianti Classico»;

«Vernaccia di San Gimignano»;

«Vino Nobile di Montepulciano»;

«Ansonica Costa dell'Argentario»;

«Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice»;

«Bianco della Valdinievole»;

«Bianco dell'Empolese»;

«Bianco di Pitigliano»;

«Bianco Pisano di San Torpè»;

«Bolgheri» e sottozona «Sassicaia»;

«Candia dei Colli Apuani»;

«Capalbio»;

«Colli dell'Etruria Centrale»;

«Colli di Luni»;

«Colline Lucchesi»;

«Cortona»;

«Elba»;

«Montecarlo»;

«Montecucco»;

«Monteregio di Massa marittima»;

«Montescudaio»;

«Morellino di Scansano»;

«Moscadello di Montalcino»;

«Orcia»;

«Parrina»;

«Pomino»;

«Rosso di Montalcino»;

«Rosso di Montepulciano»;

«San Gimignano»;

«Sant'Antimo»;

«Sovana»;

«Val d'Arnia»;

«Valdichiana»;

«Val di Cornia»;

«Vin Santo del Chianti»;

«Vin Santo del Chianti Classico»;

«Vin Santo di Montepulciano».

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. e per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti V.Q.P.R.D. di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite pubblicate nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 18 giugno 2003, allegato *A*.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione

Roma, 29 agosto 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A10137**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 agosto 2003.

**Rettifica del numero dei posti delle immatricolazioni al corso di laurea in infermieristica, presso l'Università degli studi di Bologna.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003 ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, indicati per il corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1;

Vista la nota in data 4 luglio 2003 con la quale il rettore dell'Università degli studi di Bologna richiede, su invito dell'assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna, l'ampliamento di sessanta posti per il corso di laurea suindicato, da destinare alla sede di Ravenna;

Vista la rilevazione dei fabbisogni stimati a livello nazionale in data 2 luglio 2003 dal Ministero della salute ai fini della determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni al predetto corso di laurea per l'anno accademico 2003-2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2003, di cui alle premesse, è modificato per quanto attiene alla determinazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1 che passa da: 12.317 a 12.377.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è apportata la seguente modifica:

«Università di Bologna - corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/l: da quattrocentosettantacinque a cinquecentotrentacinque».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2003

*Il Ministro:* MORATTI

**03A10144**

DECRETO 8 agosto 2003.

**Definizione dei posti delle immatricolazioni al corso di laurea in scienze strategiche, ai corsi di laurea specialistica in biotecnologie agrarie e vegetali, in manager delle attività fisiche e sportive, in scienze e tecniche dello sport, in scienze e tecniche delle attività fisiche adattate, presso l'Università degli studi di Torino.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la nota in data 10 luglio 2003 con la quale il rettore dell'Università degli studi di Torino chiede la programmazione degli accessi al corso di laurea in scienze strategiche (per civili), afferente alla classe DS/1 ed ai corsi di laurea specialistica in biotecnologie agrarie e vegetali, afferente alla classe 7/S, in manager delle attività fisiche e sportive, afferente alla classe; 53/S, in scienze e tecniche dello sport e dell'allenamento, afferente alla classe 75/S e in scienze e tecniche delle attività fisiche adattate, afferente alla classe 76/S sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nelle sedute del 9 giugno e 7 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare, l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Università degli studi di Torino è così determinato:

corso di laurea in scienze strategiche (per civili), afferente alla classe DS/1: quaranta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e due per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea specialistica in biotecnologie agrarie e vegetali, afferente alla classe 7/S: venti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse;

corso di laurea specialistica in manager delle attività fisiche e sportive, afferente alla classe 53/S: ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e due per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea specialistica in scienze e tecniche dello sport, afferente alla classe 75/S: ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e uno per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea specialistica in scienze e tecniche delle attività fisiche adattate, afferente alla classe 76/S: ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e uno per gli studenti stranieri residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2003

*Il Ministro:* MORATTI

**03A10145**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo della legge 1º agosto 2003, n. 200, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», corredato delle relative note.** (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2003).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 1º agosto 2003, n. 200, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1º agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, è prorogato per altri dodici mesi.

3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «da parte delle banche» sono inserite le seguenti: «ovvero di altri soggetti finanziatori».

4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: «entro il 13 agosto 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Note all'articolo unico della legge di conversione:*

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 1º agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 9 *(Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in

materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche *ovvero di altri soggetti finanziatori*, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;

*b)* la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;

*c)* i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;

*d)* mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 22 *(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/08/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).* — 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, *entro il 31 dicembre 2003*, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/1087/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM».

— Si riporta il testo dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 42 *(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, *entro nove mesi*, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

*b)* prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;

*c)* trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale già in servizio all'atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;

*d)* individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione:

*e)* prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;

*f)* prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;

*g)* disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;

*h)* disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera *e)*;

*i)* disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;

*l)* prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;

*m)* regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza;

*n)* prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità;

*o)* istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in àmbiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;

*p)* prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera *a)*, adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere *d)*, *e)*, *h)* e *n)*, nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera *b)*, garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata».

— Il decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45 (Disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche), non convertito in legge, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 2003, n. 119.

**03A10249**

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003), **coordinato con la legge di conversione 1º agosto 2003, n. 200** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2003), **recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Art. 1.

### *Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione*

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

*Riferimenti normativi:*

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 185 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione):

«1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.».

## Art. 1-*bis*.

### *Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia*

*1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 settembre 2003» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».*

*2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*Riferimenti normativi:*

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al *31 dicembre 2003*, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al *31 dicembre 2003* consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.».

## Art. 2.

### *Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi*

1. All'articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1º ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«1-*bis*. A decorrere dalla data del 1º luglio 2001 e fino alla data del *31 dicembre 2004,* le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito. per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.»

## Art. 3.

### *Riqualificazione urbana della città di Palermo*

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436 (Utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«1. Gli interventi strutturali previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2000. n. 238. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti più significativi della città di Palermo già deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, nonché previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il *31 dicembre 2003,* nell'àmbito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.».

## Art. 4.

### *Norme per la sicurezza degli impianti*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, *di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. *La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.*

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

## Art. 5.

### *Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici*

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 86. comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):

«2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981. n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinari di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.».

## Art. 5-*bis.*

### *Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte*

*1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.*

*2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata è riportato nelle note all'art. 2.

## Art. 5-*ter.*

### *Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte*

*1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.*

*2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia):

«1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata

in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.».

### Art. 5-*quater.*

*Proroga di interventi in favore del settore agricolo*

*1. È autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'«Institut Agricole Régional» della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.*

*2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.*

### Art. 6.

*Disposizioni in materia di trasporto ferroviario*

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».

*1*-bis. *Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso con tratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, *e comunque non oltre il 31 dicembre 2005,* al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti».

- Il regolamento (CEE) 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 (Regolamento del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile) è stato pubblicato nella G.U.C.E. 28 giugno 1969, n. 156.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (Direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):

«Art. 5 — 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto.

Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro.

2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre prevedere i mezzi che permettono la realizzazione ditali obiettivi.

3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di:

costituire con una o più imprese ferroviarie diverse un'associazione internazionale;

stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni della sezione III;

disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri;

sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative:

avviare nuove attività in settori associati all'attività ferroviaria».

### Art. 7.

*Enti pubblici*

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».

2. Alla data di entrata in vigore del *regolamento di cui* al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro italiano dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

*2*-bis. *In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7*-ter, *del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».*

2-ter. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

2-quater. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137,* il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione».

— Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136 (Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2003, n. 137.

— Si riporta il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.):

«Art. 91 (*Registro italiano dighe - RID*). — 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7-*ter*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate): «7-*ter*. All'art. 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"».

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 113 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, *entro ventiquattro mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata».

## Art. 8.

### *Disposizioni sull'UNIRE*

*1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.*

*3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.*

*4. All'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera* d-*bis), sono aggiunte le seguenti:*

«d-*ter*) *previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping;*

d-*quater*) *realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli».*

*5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 139 del 15 giugno 2002 possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.*

*6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.*

*7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dai presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi dei comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione.*

*8. La disposizione di cui all'articolo* 5-bis *del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5.*

*9. Dal 1º gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.*

*10. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle .finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle*

*scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera* b)*, numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4, comma 1, lettera* b)*, numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1º gennaio 2003».*

*11. Per una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera d-quater, come introdotta dal comma 4 del presente articolo, le seguenti lettere:*

«d-quinquies) *partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;*

d-sexies) *individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;*

d-septies) *accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari».*

*12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.*

*13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data dei loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.*

*14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.*

*15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;*

b) *dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. *Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storica-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».*

*17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma* 5-bis *dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera* b)*, del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad indivi-*

*duare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.*

*19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.*

*20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1º gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5*-bis*, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera* b)*, del presente articolo.*

*21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;*

b) *all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

*«2*-bis*. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.*

*2*-ter*. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali».*

*23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuni indennità o compenso né rimborso spese.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti princìpi:

*a)* individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

*b)* scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

*c)* gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera *a)* e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;

*d)* ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

*d*-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e de scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate;

*d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping;*

*d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli;*

*d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;*

*d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;*

*d-septies) dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari».*

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1999, n. 27.

— Si riporta il testo dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 (Approvazione della convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa):

«Art. 7 *(Cauzione e fideiussione)*. — 1. Il concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva per l'importo offerto in sede di aggiudicazione della gara che deve essere pari al ... % del minimo garantito annuo. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attività di accettazione delle scommesse ippiche e deve essere costituita secondo le seguenti forme:

in valuta legale, mediante versamento presso una banca avente sede nel territorio nazionale. La ricevuta del suddetto è considerata documento probatorio all'avvenuta costituzione;

in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento;

mediante fidejussione prestata da una banca;

mediante polizza fidejussoria, prestata da una società delle società di assicurazione elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione resta a disposizione del Ministero delle finanze a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario con la presente convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e comunque almeno fino al ... ».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 (Approvazione della convenzione-tipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive):

«Art. 8 *(Cauzione definitiva).* — 8.1. Il concessionario è tenuto a prestare una cauzione definitiva a favore del CONI pari a L. 500.000.000. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attività di accettazione delle scommesse sportive e deve essere costituita secondo le seguenti forme:

in valuta legale, mediante versamento sul conto corrente del CONI n. 200559 presso la Banca nazionale del lavoro. La ricevuta del suddetto è considerata documento probatorio dell'avvenuta costituzione;

in titoli al portatore, di Stato o garantiti dello Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento;

mediante fidejussione bancaria;

mediante polizza fidejussoria, prestata da una società delle società di assicurazione elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione resta a disposizione del CONI, a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario, con la presente Convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e comunque almeno fino al 31 marzo 2007.

8.2. Qualora le somme dovute dal concessionario, a seguito di un contestato ritardo negli adempimenti di cui alla Convenzione o negli altri casi ivi previsti, non siano corrisposte nei termini, il CONI escuterà la garanzia dandone avviso al concessionario stesso, che sarà tenuto a ricostituirla entro i successivi 7 giorni feriali».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni):

«Art. 8 *(Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate).* — *1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonché della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.*

2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.

3. Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'art. 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.

3-*bis*. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo):

«Art. 5-*bis (Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti).* — 1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1º febbraio 2003».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. *Dal 1º gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche e forestali, relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera* b)*, n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1º gennaio 2003».*

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357 (Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, legge 11 luglio 1980, n. 312, e legge 4 ottobre 1986, n. 657):

«Art. 3. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni

e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata ed è composto da:

*a)* il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*b)* un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

*c)* un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione.

3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicità. Nel bilancio della stessa Amministrazione è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata «Servizio delle lotterie nazionali» con opportuna ripartizione in capitoli.

È soppressa la contabilità speciale di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale già approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

«Art. 16 *(Giochi)* — 1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

*a)* al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

*b)* a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418, del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975)».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia):

«Art. 12 *(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili)*. — 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

*a)* eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

*b)* individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.

4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

5. L'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449):

«Art. 15 *(Servizi di interesse pubblico)*. — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto

agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1. — 1. A decorrere dall'anno 1990 è autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il *15 dicembre* di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.

5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovrà essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».*

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1 *(Riordino dell'UNIRE)*. — 1. L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, di seguito denominata UNIRE, è ente di diritto pubblico *di primo livello*, con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero».

«Art. 6 *(Statuto e regolamento)*. — 1. Lo statuto dell'UNIRE è deliberato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente.

2. In particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la costituzione del consiglio generale, con funzioni consultive, nominato con decreto del Ministro e composto, oltre dal presidente dell'UNIRE che lo presiede, dai rappresentanti delle associazioni degli operatori del settore, delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore del pubblico impiego, dell'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) e della Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.), nonché da esperti in materie amministrative, contabili, economiche e della comunicazione sociale. Il consiglio esprime il proprio parere sugli argomenti che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.

2-bis. *Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministraione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.*

2-ter. *Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani di programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.*

3. Il regolamento di amministrazione e contabilità, entro il termine di cui al comma 1, è deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il regolamento del personale è deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'ente e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 3 e 4, continuano ad applicarsi all'UNIRE le disposizioni attualmente vigenti, in quanto compatibili con il presente decreto».

## Art. 8-*bis*.

### *Adempimenti relativi al registro delle imprese*

*1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. È prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'art. 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 2383 del codice civile:

«Art. 2383 *(Nomina e revoca degli amministratori).* — La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione, per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. La pubblicità prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza».

— Si riporta il testo dell'art. 2400 del codice civile:

«Art. 2400 *(Nomina e cessazione dall'ufficio).* — I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni ».

— Si riporta il testo dell'art. 2435 del codice civile:

«Art. 2435 *(Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni).* — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente».

— Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999):

«Art. 31 *(Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità).* — 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2-*bis*. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-*ter*. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-*bis* possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione.

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.».

## Art. 9.

### *Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674*

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: *«Entro trentasei mesi».*

*Riferimenti normativi:*

— La legge 20 ottobre 1978, n. 674, (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1978, n. 311.

— Si riporta il testo dell'art. 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dal presente articolo:

«Art. 26 *(Organizzazioni di produttori).* — 1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di: *a)* assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; *b)* concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati; *c)* ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; *d)* promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità.

2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: *a)* società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; *b)* società cooperative agricole e loro consorzi; *c)* consorzi con attività esterne di cui all'art. 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti: a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di: 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione; 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse; 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione; 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali; 5) mantenere il vincolo associativo

per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi; *b)* contengano disposizioni concernenti: 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate; 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni; 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.

5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.

6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

7. *Entro trentasei mesi* dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione».

## Art. 9-bis.

### *Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio.*

*1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «entro il 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente articolo:

«Art. 7 *(Nulla osta provvisorio)*. — I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti allosservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dellinterno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982, del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate *entro il 31 dicembre 2004*».

## Art. 10.

### *Disposizioni sui consorzi agrari*

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di *dodici mesi.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari):

«4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità l'amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione».

## Art. 10-*bis.*

### *Adeguamento degli scarichi esistenti*

*1. I termini di cui all'art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole):

«11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'art. 45».

## Art. 11.

### *Gestioni fuori bilancio*

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

*Riferimenti nortmativi:*

- Si riporta il testo dell'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

«8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1º luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

## Art. 12.

### *Interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002*

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi *meteorologici* del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

*1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17.*

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi *meteorologici* di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002:

«Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3. 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna».

— Si riporta il testo dell'art. 2364 del codice civile:

«Art. 2364 *(Assemblea ordinaria)*. — L'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo; 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1º luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

— Il testo dell'art. 2447 del codice civile è il seguente:

«Art. 2447 *(Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale)*. — Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società».

— Si riporta il testo dell'art. 2486 del codice civile:

«Art. 2486 *(Deliberazioni dell'assemblea)*. — Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 2363. 2364, 2365, 2367, 2371, 2372. 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379».

— Si riporta il testo dell'art. 2496 del codice civile:

«Art. 2496 *(Riduzione del capitale)*. — La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni.

Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 2445 e 2447, è quello indicato nell'art. 2474.

In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:

«Art. 17 *(Razionalizzazione dei termini di versamento)*. — 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti. maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente: *a)* per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; *b)* per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta».

## Art. 12-*bis*.

*Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo.*

*1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato da ultimo, dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2005.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 4 comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677:

«10-*bis*. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».

## Art. 13.

*Contributi alle famiglie per attività educative*

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: Con decreto sono inserite le seguenti: di natura non regolamentare e dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono soppresse le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dal presente articolo:

«7. — Con decreto *di natura non regolamentare* del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

## Art. 14.

*Disposizioni in materia d'accesso alle professioni*

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002- 2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali):

«2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'art. 4, comma 3, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto art. 4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione, I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi ».

## Art. 14-*bis*.

*Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato*

*1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi*

*5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 34, commi 5 e 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

«5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'àmbito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia):

«Art. 7. — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono", appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.

3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del 1986.

5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232».

### Art. 15.

*Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni*

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, reca: «Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni», modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175.

«Art. 1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla *legge 4 maggio 1983*, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2. In via transitoria e alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'art. 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata vigore del *decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150,* convertito, con modificazioni dalla *legge 23 giugno 2001, n. 240.*

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

### Art. 16.

*Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali*

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

*2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 173.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1º agosto 2002, n. 173:

«Art. 3. — 1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.

2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'art. 31, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.

3-*bis*. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni.».

## Art. 17.

### *Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi*

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi):

«9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.».

## Art. 17-*bis.*

### *Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione*

1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

2. L'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

«Art. 21 *(Disposizioni in materia di accise)*. — 1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.

2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'art. 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al *31 dicembre 2003.*

4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 4, del

decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'art. 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.

6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.

7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

11. Sostituisce il comma 1-*quater* dell'art. 62, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.

13. All'art. 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".

14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

15. Il numero 11) del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

*a)* a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

*b)* a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;

*c)* a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo.

Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

*d)* a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;

*e)* a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

*f)* a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.».

## Art. 17-*ter*.

### *Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica*

*1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile*

*1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale):

«Art. 11 *(Attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)*. — *(Omissis)*.

2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento».

«Art. 12 *(Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie)*. — *(Omissis)*.

2. I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

«Art. 18. — 1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

*a)* per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

*b)* per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

5-*bis*. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*ter*. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-*bis*, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente.

5-*quater*. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-1995 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali. "L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato".

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6».

## Art. 18.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**03A10250**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

**Aggiornamento dell'albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476.** (Deliberazione n. 120/2002/AE/AUT/ALBO)

La Commissione per le adozioni internazionali ha adottato le seguenti deliberazioni nelle sedute di cui alle date di seguito indicate: del n. 77/2003, n. 79/2003, n. 80/2003, n. 81/2003, n. 82/2003, n. 83/2003, n. 84/2003 tutte del 25 luglio 2003.

**La pagina corrente sostituisce la pag 10 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220 e**
**La pag. 10 pubblicata nella G.U. n. 68 del 22/03/2003**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 7 | **A.Mo ATTRAVERSO IL MONDO PER UN SORRISO - ONLUS**<br>Via Mario Pagano, 6<br>61032 Fano (PS)<br>Tel 0721/831433 Fax 0721/835762<br>e-mail: a.mo.onlus@libero.it<br>Legale Rappresentante: Carlo Luigi Santilli | Fano 19/06/1999<br>Notaio Dott.<br>Luca Sabbadini<br>Rep. n.<br>3480/3481/3488<br>Rac. n. 1934 | 52/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 04/10/2000<br><br>Del. n. 60/02 del 17/7.2002<br>(Pos. 47/2002/Ae/Est)<br><br>Del. 12/2003 del 29/01/03<br><br>Del. N.77/03 del 25/7.2003<br>(Pos. 17/2003/AE/EST) | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area<br><br>**NORD:**<br>Via Crocile, 2<br>26100 Cremona<br>Tel. 0372/24361 Fax: 0372/557916<br>**CENTRO:**<br>Via Salvo D'Acquisto, 8<br>67039 Sulmona (AQ)<br>Tel. 0864/33707<br><br>**SUD:**<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BULGARIA<br>ROMANIA (***) ACCREDITATO<br>UCRAINA<br>ASIA:<br>SRI LANKA |

Pag.10

**La presente pagina sostituisce la pag 14 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 11 | **ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO**<br>Via Francesco Petrarca, 20<br>61100 Pesaro<br>Tel: 0721/53796 - 31652<br>Fax 0721/398518<br>e-mail: info@adozionialfabeto.it<br>sito: www.adozionialfabeto.it<br>Legale Rappresentante: Mauro Mosconi | Pesaro 29/01/2001<br>Notaio Dott. Luigi Ragazzini<br>Rep. n. 128184<br>Racc. n. 8153 | DELIBERA n.7/2001 del 12.11.2001<br><br>DELIBERA n. 28/2002 del 3 aprile 2002<br><br>DELIBERA n. 38/2002 del 8 maggio 2002<br><br>DEL. 106/2002 del 29/10/2002<br><br>DEL.88/2003 del 25/07/2003 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area<br><br>**NORD:**<br><br>**CENTRO:**<br>Via Francesco Petrarca, 20<br>61100 Pesaro<br>Tel: 0721/53796<br>Fax: 0721/398518<br><br>SUD:<br>Viale Europa, 76<br>89133 Reggio Calabria<br>Telefax : 0965/594625<br>e-mail: :<br>info@adozionialfabeto.it<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BIELORUSSIA (*) ACCREDITATO<br>ESTONIA<br>LETTONIA<br>LITUANIA (*)<br>GEORGIA |

Pag.14

**La presente pagina sostituisce la pag 19 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 16 | **ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI**<br>Via dei Castagni 38<br>Barberino del Mugello, località S. Lucia Ostale (FI)<br>Tel. 055/8423152<br>e-mail: associazione@icinquepani.it<br>Internet: www.icinquepani.it<br>Legale Rappresentante: Marco Ferrini | Firenze 14/02/1991<br>Notaio Dott. Alessio Ciofini<br>Rep. n. 1548<br>Rac. n. 607 | 35/2000/AE/AUT CC/DEL. 26/09/2000<br><br>Del. n. 64/2002 del 17/7/2002<br>(Pos. N. 4/2002/Ae/Est)<br><br>Del. n. 83/2003 del 25/7/2003<br>(Pos. N. 9/2003/Ae/Est) | **Principale sede operativa per la macro area CENTRO:**<br>Via Firenze, n.27<br>59100 Prato<br>Tel. 0574/570383<br>Fax 0574/512489<br>e-mail:<br>associazione@icinquepani.it<br>Resp. sede Stefano Tosetti<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>FEDER. RUSSA (*)<br>POLONIA (*) ACCREDITATO<br>AMERICA:<br>BRASILE (*) ACCREDITATO<br>COLOMBIA (*) ACCREDITATO<br>PERU' (*) ACCREDITATO<br>BOLIVIA (*)<br>ASIA<br>FILIPPINE (*) |

Pag. 19

**La presente pagina sostituisce la pag 25 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 22 | **A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE**<br>Via Carducci, 85<br>47023 Cesena (FO)<br>Tel. 0547/360811<br>Fax 0547/611290<br>e-mail: cesena.adint@avsi.org<br>Internet: www.avsi.org<br>Legale Rappresentante: Alberto Piatti | Cesena 27/09/1972<br>Notaio Dott. Agostino Pistocchi<br>Rep. n. 13161<br>Rac. n. 868 | 50/2000/AE/AUT CC/DEL 04/10/2000<br><br>Del. n. 65/2002 del 17/7/2002<br><br>DEL.N.80/2003 DEL 25/7/03 (POS.4/2003/AE/EST.)<br><br>DEL.N.79/2003 DEL 25/7/03 (POS.3/2003/AE/EST.) | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br><br>**NORD:**<br>Via Melchiorre Gioia, 181<br>20125 Milano<br>Tel. 02/6749881 Fax: 02/67490056<br>e-mail milano.adint@avsi.org<br><br>**CENTRO:**<br>Via Carducci, 85<br>47023 Cesena (FO)<br>Tel 0547/360811-Fax 0547/611290<br><br>**SUD:**<br>Via del Duomo, 266<br>80138 Napoli<br>Tel. 081/283885 Fax: 202526<br>e-mail napoli.adint@avsi.org<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>ALBANIA (*)<br>LITUANIA (*) ACCREDITATO<br>ROMANIA (***) ACCREDITATO<br>FEDER RUSSA (*)<br>KAZAKHSTAN<br>AMERICA:<br>BRASILE (*) ACCREDITATO<br>CILE (*)<br>MESSICO |

Pag.25

**La presente pagina sostituisce la pag 26 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE<br>RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 23 | **AZIONE PER UN MONDO UNITO – ONLUS**<br>C.so Vittoria Colonna, 78/B<br>00047 Marino (RM)<br>Tel. 06/9367071<br>Fax 06/93663192<br>e-mail: amu@focolare.org<br>Legale Rappresentante: Francesco Pizzorno | Rocca Di Papa (RM) 14/01/1986<br>Notaio Dott. Gianfranco Iacovone<br>Rep. n. 17215<br>Rac. n. 3899 | 61/2000/AE/AUT CC/DEL 04/10/2000<br><br>45/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 08/05/2001<br><br>10/2001/AE/EST/CC/DEL 8/05/2001<br><br>Del. n. 61/02 del 17/02/2002. (Pos. 17/2002/Ae/Est)<br><br>DEL.N.84/2003 DEL 25/7/03 (POS.22/2003/AE/EST.) | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area<br>**NORD:**<br>Via G. Strambio, 2<br>20133 Milano<br>Tel. 347.7746192 fax 1782260497<br>e-mail: b.liuba@tiscalinet.it<br>**CENTRO:**<br>Via Isonzo, 64<br>00046 Grottaferrata (RM)<br>Tel. 06/9411565 Fax: 06/9411614<br>e-mail. adozint.fin@focolare.org<br>**SUD:**<br>Via Sbarre superiori, 16<br>89133 Reggio Calabria<br>Telefax: 0965/53378<br>e-mail: domenlic@tin.it<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>LITUANIA (*) ACCREDITATO<br>POLONIA (*)<br>AFRICA:<br>MADAGASCAR<br>TANZANIA<br>AMERICA:<br>BRASILE (*) ACCREDITATO<br>COLOMBIA (*) ACCREDITATO<br>EL SALVADOR<br>FILIPPINE (*)<br>PERU' (*) ACCREDITATO<br>ASIA<br>VIETNAM |

Pag.26

**La presente pagina sostituisce la pag 34 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 31 | **CRESCERE INSIEME – ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI**<br>Via Fratelli Cairoli, 17<br>20035 Lissone (MI)<br>Tel.039/2456792<br>Fax 039/2458018<br>e-mail: ciscorno@ciscorno.it<br>e-mail: cibern@tin.it<br>Legale Rappresentante: Gian Giacomo Corno | Milano 14/06/1999<br>Notaio Dott. Alberto Guidi<br>Rep. n. 38406<br>Rac n. 5522 | 25/2000/AE/AUT CC/DEL 26/09/2000<br><br>3/2001/AE/EST/CC/DEL 23/05/2001<br><br>DEL.N.81 DEL 25/7/03 (POS.20/2003/AE/EST.) | **Principale Sede Operativa macro Area NORD:**<br>Via Desiderio, 21<br>20131 Milano<br>Tel:02/70605216<br>Fax: 02/70606469<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>FEDER. RUSSA (*)<br>AZERBAIJAN<br>UCRAINA<br>AFRICA:<br>MADAGASCAR |



**La pagina corrente sostituisce la pag 61 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220 e La pag. 10 pubblicata nella G.U. n. 68 del 22/03/2003**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 58 | **NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)**<br>Via Giuseppe di Vittorio, 11<br>10095 Grugliasco (TO)<br>Tel. 011/7707540<br>Fax 011/7701116<br>e-mail: segreteria@associazionenova.org<br>Internet: www.associazionenova.org<br>Legale Rappresentante: Fiammetta Magugliani Fallabrino | Torino 16/05/1984<br>Notaio Dott. Maurizio Podio<br>Rep. n. 58.542<br>Rac. n. 13.330 | 54/2000/AE/AUT CC/DEL 20/09/2000<br><br>4/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 9/05/2001<br>54/2000/AE/AUT/CC/DEL 9/05/2001<br><br>DEL. 6/2003 del 8/01/03<br><br>DEL.N.82/2003 DEL 25/7/03 POS. 19/2003/AE/EST | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area<br>**NORD:**<br>Via Giuseppe di Vittorio, 11<br>10095 Grugliasco (TO)<br>Tel. 011/7707540 Fax 011/7701116<br>**e-mail**<br>torino@associazionenova.org<br>**CENTRO:**<br>Via Buonfanti, 19<br>51100 Pistoia<br>Telefax: 0573/24618<br>**e-mail:**<br>pistoia@associazionenova.org<br>**SUD:**<br>Via Salita Montevergine, 8<br>84100 Salerno<br>Telefax 089/231877<br>e-mail: ginoinfante@libero.it<br>Per le altre sedi consultare il sito internet<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>ALBANIA (*)<br>BULGARIA<br>UCRAINA<br>AFRICA:<br>ETIOPIA (*) ACCREDITATO<br>MADAGASCAR OPERATIVO<br>MALI<br>AMERICA:<br>BRASILE (*) ACCREDITATO<br>COLOMBIA (*) ACCREDITATO<br>HAITI OPERATIVO<br>MESSICO OPERATIVO<br>PERU (*) ACCREDITATO |



**03A10138**

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Entrata in vigore della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

A seguito dell'emanazione della legge 20 marzo 2003, n. 77, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* S.O. n. 91 del 18 aprile 2003 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 4 luglio 2003.

All'atto del deposito è stata formulata dall'Italia la seguente dichiarazione:

«Le Gouvernement de la République Italienne indique, au sens de l'art. 1 alinéa 4 de la Convention, comme différends auxquels la Convention peut s'appliquer, ceux visés aux articles 145 code civil, en matière d'autorité parentale; 244, dernier alinéa code civil, en matière de filation naturelle; 247, dernier alinéa code civil, sur le même thème; 264 alinéa 2 et 274 code civil sur le même thème; 322 et 323 code civil en matière d'opposition du fils à certains actes d'administration des biens, accomplis par les parents.»

La Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 4 luglio 2003.

**03A10146**

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto dirigenziale del 22 luglio 2003, recante trasferimento di notai

Il decreto dirigenziale citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2003, è rettificato nel senso che il cognome del notaio Neroni Antonella è Neroni Aita Antonella.

**03A10147**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con i decreti 31 ottobre 2003, sono state conferite le seguenti ricompense:

*Croce d'oro*

Al col. Giovanni Fantasia, nato il 28 novembre 1951 a Mesagne (Brindisi), con la seguente motivazione: «Comandante del 1º reggimento trasmissioni inquadrato nella forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione "Alba" in Albania, ha assolto il compito con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. Consapevole di essere preposto al comando di un settore di vitale importanza per l'andamento dell'operazione, con la sua instancabile e continua presenza, esponendosi anche al rischio personale, riusciva a realizzare le migliori condizioni per i collegamenti di tutte le unità, nazionali ed alleate, dislocate sull'intero territorio albanese, contribuendo in misura determinante all'efficienza delle forze ed al successo dell'operazione. Supportato da straordinario senso del dovere, da eccezionale entusiasmo per la propria professione e da non comuni doti di organizzatore, in numerose circostanze si rivelava elemento chiave per suggerire soluzioni brillanti a problemi che avrebbero potuto determinare situazioni potenzialmente critiche, guadagnandosi rapidamente la stima incondizionata di superiori e colleghi, nazionali ed esteri.

Chiarissimo esempio di elette virtù militari e straordinario senso del dovere che ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione, dando lustro all'Esercito italiano in ambito internazionale». — Tirana (Albania), 22 aprile 1997 - 10 agosto 1997.

Al col. Alessandro Puzzilli, nato il 14 febbraio 1951 a Tivoli (Roma), con la seguente motivazione: «Comandante del 187º reggimento paracadutisti "Folgore", inquadrato nella forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione «Alba» in Albania, si prodigava con raro senso di responsabilità, straordinario impegno e spirito di sacrificio, conseguendo risultati di assoluto valore. Responsabile della sicurezza dello scalo aeroportuale di Tirana-Rinas, diuturnamente impegnato alla testa dei suoi uomini nelle numerose azioni di ricerca, sorveglianza, scorta e protezione, poneva in atto un'accurata e capillare organizzazione che consentiva di assolvere pienamente il compito assegnato, senza mai pregiudicare la sicurezza del personale dipendente malgrado le situazioni di elevatissimo rischio che sovente ha affrontato in prima persona. Supportato da eccezionale entusiasmo e da un infaticabile vigore, svolgeva un'azione di comando attenta, precisa ed efficace che risultava determinante ai fini dell'efficienza del suo reparto, del successo dell'operazione, dell'elevazione dell'immagine dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale.

Comandante di rango e chiarissimo esempio di professionalità, elevatissima capacità decisionale e raro senso del dovere che ha dato lustro all'Esercito italiano in ambito internazionale». — Tirana (Albania), 15 aprile 1997 - 11 agosto 1997.

Al col. Sandro Santroni, nato il 2 aprile 1950 ad Ancona, con la seguente motivazione: «Comandante dell'8º reggimento bersaglieri, inquadrato nella forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione "Alba" in Albania, assolveva il compito con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. Chiamato ad operare in un ciclo operativo immediatamente presentatosi di estrema difficoltà, a causa della situazione di generalizzata anarchia e la presenza di numerose bande armate incontrollate, veniva impegnato, insieme con il suo reparto, nelle operazioni di maggiore valenza operativa, dimostrando in ogni circostanza sprezzo del pericolo e sicura capacità di controllo delle situazioni a forte rischio. Costantemente alla testa dei propri uomini, con i quali condivideva disagi e pericoli in quotidiane azioni di ricerca, sorveglianza, scorta e protezione, nel difficile ed isolato settore di Korce durante il delicatissimo periodo delle elezioni politiche. Supportato da straordinario senso del dovere, da eccezionale entusiasmo per la propria professione e da non comuni doti di organizzatore, evidenziava infaticabile vigore ed una serenità di comportamento tali da mantenere elevatissimo lo slancio e lo spirito di corpo con cui il suo reparto affrontava le difficoltà ambientali ed operative.

Comandante di rango, chiarissimo esempio di raro senso del dovere ed elette virtù militari, ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione e a dare lustro all'Esercito italiano in un delicato contesto internazionale». — Tirana (Albania), 16 giugno 1997 - 26 luglio 1997.

Al col. Vincenzo Lops, nato il 22 agosto 1952 a Corato (Bari), con la seguente motivazione: «Comandante del 18º reggimento bersaglieri, inquadrato nella forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione "Alba" in Albania schierato a Valona e operante nella regione meridionale albanese, si prodigava con altissima professionalità, con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. La sua tempestiva azione di comando e controllo risultava sempre incisiva, appropriata e rispondente alle esigenze operative, così come eccezionalmente efficace era la capacità di coinvolgere i propri dipendenti nel fornire la più totale collaborazione. Incurante dei rischi e dei disagi che con entusiasmo condivideva con i suoi uomini, non esitava ad intervenire in prima persona per evitare spargimenti di sangue e pericolose spiralizzazioni di violenza, in un settore estremamente sensibile quale quello di Valona. La sua opera ed il suo esempio hanno lasciato nei suoi uomini, nei membri della comunità internazionale con cui ha collaborato e nella popolazione civile della sua area di responsabilità, profondi sentimenti di ammirazione e gratitudine.

Chiarissimo esempio di elette virtù militari e senso del dovere, ha contribuito con il suo impegno al successo dell'operazione e a dare lustro all'immagine dell'Esercito italiano in un contesto multinazionale». — Tirana (Albania), 20 aprile 1997 - 26 luglio 1997.

Al brig. gen. Lucio Maltoni, nato il 19 aprile 1943 a Forlimpopoli (Forlì), con la seguente motivazione: «Capo di stato maggiore della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione «Alba» in Albania, svolgeva il difficile ed oneroso incarico con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. Nonostante le oggettive difficoltà iniziali connesse all'armonizzazione di uno staff multinazionale ed interforze, costituito e schierato direttamente in teatro d'operazioni, si impegnava con slancio ammirevole, altissima professionalità, incomparabile dedizione e rara perizia, riuscendo, in tempi estremamente contratti, a coordinare perfettamente le varie componenti dello stato maggiore, rendendolo un perfetto organo propulsivo, conseguendo in ogni settore risultati di valore assoluto. Sempre attento ad acquisire conoscenza diretta di fatti e situazioni, si prodigava con straordinario senso del dovere e spirito di sacrificio, non comuni doti di organizzatore e coordinatore, sovrintendendo ad ogni attività con perizia, lungimiranza, accentuato senso pratico e grande flessibilità. La sua instancabile ed assidua opera, unitamente alla capacità di mediare efficacemente le "posizioni multinazionali", conferivano al comando un'eccezionale efficienza operativa, contribuendo in maniera determinante al successo dell'operazione ed al conseguimento di incondizionati segni di ammirazione e riconoscenza dalle autorità e rappresentanti dei contingenti alleati e delle organizzazioni internazionali impegnate in zona di operazioni.

e virtù militari che con il suo operato ha contribuito ad accrescere ed esaltare il prestigio dell'Esercito italiano, meritando unanime ammirazione dei contingenti internazionali impegnati in Albania con la FMP, l'OSCE e l'UE». — Tirana (Albania), 19 aprile 1997 - 11 agosto 1997.

Al col. Francesco Garrisi, nato il 1º gennaio 1947 a Lecce, con la seguente motivazione: «Comandante del 33º rgt. logistico di manovra impegnato nell'operazione "Alba" in Albania, assolveva il compito con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. Consapevole di essere preposto alla direzione di un settore di vitale importanza per l'operatività dei reparti, con la sua instancabile e continua presenza riusciva a realizzare le migliori condizioni logistiche per tutte le unità, nazionali ed alleate, disseminate sull'intero territorio albanese, contribuendo in misura determinante all'efficienza delle forze ed al successo dell'operazione. Supportato da straordinario senso del dovere, da eccezionale entusiasmo per la propria professione e da non comuni doti di organizzatore, in numerose circostanze si rivelava elemento chiave per suggerire soluzioni brillanti a problemi che avrebbero potuto determinare situazioni potenzialmente critiche, guadagnandosi rapidamente la stima incondizionata di superiori e colleghi, nazionali ed esteri.

Chiarissimo esempio sia di ufficiale preparato, volitivo e profondamente animato da fede nel servizio, sia di professionalità, di completa dedizione e di assoluta lealtà che ha dato lustro all'Esercito italiano». — Tirana (Albania), 17 aprile 1997 - 10 agosto 1997.

**03A10065**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle seguenti società cooperative:

Sirente - Società cooperativa a r.l. con sede in Goriano Sicoli (L'Aquila) - B.U.S.C. n. 1374/2190109 - costituita per rogito del notaio Vincenzo Galeota in data 29 dicembre 1981, repertorio n. 2633;

La Fattoria - Società cooperativa a r.l. con sede in Avezzano - B.U.S.C. n. 1407/195082 - costituita per rogito del notaio Romeo Pomponio in data 26 novembre 1982, repertorio n. 10496;

Fiera Marsica - Società cooperativa a r.l. con sede in Avezzano - B.U.S.C. n. 2171/279978 - costituita per rogito del notaio Filippo Rauccio in data 15 maggio 1997, repertorio n. 12719;

Color Sud - Società cooperativa a r.l. con sede in Celano - B.U.S.C. n. 2174/291185 - costituita per rogito del notaio Giuseppe Altieri in data 9 dicembre 1997, repertorio n. 25472.

Le cooperative sopra citate risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - area cooperazione di l'Aquila, via A. Moro - Palazzina A, tel. 0862-63981, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A10057**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001.».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 26 agosto 2003).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 34 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.».

**03A10156**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501210/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | € | **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | € | **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € | 0,85 |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | € | **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 17,50 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 0,77